



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Ufficio federale di giustizia UFG

3^a edizione 2003 (ultimo aggiornamento parziale: 1° luglio 2024)

L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

Linee direttive

INDICE

ABBREVIAZIONI	III
OSSERVAZIONI PRELIMINARI – AVVERTENZE	1
I. OSSERVAZIONI GENERALI.....	1
I.A. NOZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN MATERIA CIVILE	1
I.B. ASSISTENZA E SOVRANITÀ	2
I.A. BASI LEGALI E DIRITTO APPLICABILE	3
1. <i>Convenzioni dell'Aia</i>	3
2. <i>Accordi bilaterali</i>	3
3. <i>Assenza di accordi</i>	3
4. <i>Diritto applicabile</i>	4
5. <i>Principio di reciprocità</i>	4
I.B. MATERIA "CIVILE O COMMERCIALE"	4
II. NOTIFICAZIONE.....	6
II.A. NOZIONE DI NOTIFICAZIONE	6
II.B. ATTI CHE VANNO NOTIFICATI MEDIANTE LA VIA DELL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA	6
II.C. AUTORITÀ COMPETENTI.....	7
1. <i>Secondo la CLA 65</i>	7
1.1 Autorità speditrice	7
1.2 Autorità ricevente	7
2. <i>Secondo la CLA 54</i>	8
3. <i>Assenza di accordo</i>	8
II.D. VIE DI TRASMISSIONE	9
1. <i>Secondo la CLA 65</i>	9
1.1 Via ordinaria (art. 2 - 7 CLA 65)	9
1.2 Vie alternative (art. 8 - 10 CLA 65)	9
1.2.1 Riserve e dichiarazioni della Svizzera	9
1.2.2 Conseguenze del principio della reciprocità.....	10
2. <i>Secondo la CLA 54</i>	10
2.1 Vie ordinarie (art. 1 - 4 CLA 54)	10
2.2 Vie alternative (art. 1 cpv. 3 e 6 CLA 54)	11
3. <i>Assenza di accordo</i>	11
4. <i>Altre vie di trasmissione</i>	11
II.E. ESIGENZE RELATIVE ALLA RICHIESTA.....	12
1. <i>Secondo la CLA 65</i>	12
1.1 Forma	12
1.2 Esecuzione e lingue.....	12
1.3 Maggiore protezione dei destinatari della notificazione, sanzioni	14
1.4 Motivi di rifiuto della notificazione	15
1.5 Costi.....	15
2. <i>Secondo la CLA 54</i>	15
2.1 Forma	15
2.2 Esecuzione e lingue.....	16
2.3 Protezione del destinatario della notificazione	16
2.4 Costi.....	16
3. <i>Assenza di accordo</i>	16
II.F. QUESTIONI PARTICOLARI	16
1. <i>Notificazione destinata a Paesi stranieri o ad un ente statale</i>	16
2. <i>Notificazione a cittadini svizzeri all'estero</i>	17
3. <i>Notificazione dell'atto introduttivo d'istanza e riconoscimento</i>	17
4. <i>Indirizzo del destinatario sconosciuto – notificazione mediante pubblicazione</i>	18
5. <i>Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e assistenza</i>	18
6. <i>Recapito</i>	19
7. <i>Osservanza dei termini</i>	19

III.	ASSUNZIONE DELLE PROVE	20
III.A.	OSSERVAZIONI INTRODUTTIVE	20
1.	<i>In generale</i>	20
2.	<i>Casi in cui le vie dell'assistenza giudiziaria non devono necessariamente venir seguite</i>	20
III.B.	AUTORITÀ COMPETENTI E VIE DI TRASMISSIONE	21
1.	<i>CLA 70</i>	21
1.1	Secondo il capitolo I CLA 70.....	21
1.2	Secondo il capitolo II CLA 70.....	22
2.	<i>CLA 54</i>	22
3.	<i>Assenza di accordo</i>	22
4.	<i>Altre vie di trasmissione</i>	23
III.C.	ESIGENZE RELATIVE ALLA RICHIESTA.....	23
1.	<i>CLA 70</i>	23
1.1	Richiesta secondo il capitolo I.....	23
1.1.1	Forma	23
1.1.2	Contenuto (art. 3 CLA 70).....	23
1.1.3	Lingue e traduzioni (art. 4 CLA 70)	23
1.1.4	Esecuzione	24
a.	Diritto applicabile (art. 9 CLA 70)	24
b.	Assunzione delle prove da parte di una persona incaricata dall'autorità richiesta (art. 14 cpv. 3 CLA 70)	24
c.	Diritto di rifiutare di deporre / Segreto bancario	25
d.	Partecipazione di magistrati dell'autorità richiedente (art. 8 CLA 70) e/o delle parti o dei loro rappresentanti (art. 7 CLA 70)	25
e.	Motivi di rifiuto.....	25
f.	Costi	26
1.1.5	Commissione rogatoria concernente una procedura cosiddetta " <i>pre-trial discovery</i> "	26
1.2	Richiesta secondo il capitolo II CLA 70 (art. 15 - 22 CLA 70)	27
1.2.1	In generale.....	27
1.2.2	Condizioni fissate dall'articolo 21 CLA 70 – Garanzie procedurali	28
1.2.3	Procedura di autorizzazione avanti alle autorità svizzere e tenore della richiesta	29
1.2.4	Richieste svizzere indirizzate all'estero o ottenimento di prove da parte di agenti diplomatici o consolari.....	30
2.	<i>CLA 54</i>	31
2.1	Rinvio.....	31
2.2	Forma e contenuto.....	31
2.3	Lingue e traduzione	31
2.4	Diritto applicabile	31
2.5	Motivi di rifiuto.....	31
2.6	Costi.....	32
2.7	Assunzione delle prove direttamente tramite le parti in Svizzera o le rappresentanze diplomatiche o consolari nell'ambito della CLA 54	32
2.7.1	Atti compiuti dalle parti in Svizzera	32
2.7.2	Atti di agenti diplomatici o consolari	32
3.	<i>Assunzione delle prove senza una base convenzionale</i>	32
III.D.	QUESTIONI PARTICOLARI	33
1.	<i>Audizione mediante videoconferenza</i>	33
2.	<i>Audizione telefonica</i>	34
	CONTATTI	35
	Aggiornamenti del documento.....	35

ABBREVIAZIONI

ad es.	ad esempio
AJP	Aktuelle Juristische Praxis
art.	articolo
BISchK	Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs
cfr.	confronta
CLA 54	Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile (RS 0.274.12)
CLA 65	Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale (RS 0.274.131)
CLA 70	Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale (RS 0.274.132)
CLug 1988	Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (ex RS 0.275.11)
CLug	Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano) (RS 0.275.12)
Cost.	Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (RS 101)
CP	Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPC	Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (RS 272)
cpv.	capoverso
CV	Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 111)
DFAE	Dipartimento federale degli affari esteri
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DTF	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale
DTFA	Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale federale delle assicurazioni (attualmente: Corti di diritto sociale del Tribunale federale)
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (www.vpb.admin.ch)
IPRG	Bundesgesetz vom 18. Dezember 1987 über das Internationale Privatrecht (RS 291) / LDIP
JU	Giura
LBCR	Legge federale dell'8 novembre 1934 su le banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche; RS 952.0)

LDIP	Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (RS 291)
lett.	lettera
LLCA	Legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati; RS 935.61)
MPC	Ministero pubblico della Confederazione
n.	numero
NE	Neuchâtel
OG	Obergericht
op. cit.	opus citatum, opere citato
pag./pagg.	pagina/pagine
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
RSDIE	Rivista svizzera di diritto internazionale e di diritto europeo
RSJ	Revue suisse de jurisprudence / Schweizerische Juristen-Zeitung SJZ
seg./segg.	seguito/seguiti
SJ	La semaine judiciaire
SZ	Svitto
SZW	Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht / Revue suisse de droit des affaires RSDA
UFG	Ufficio federale di giustizia
ZH	Zurigo

OSSERVAZIONI PRELIMINARI – AVVERTENZE

Le linee che seguono s'indirizzano agli specialisti della pratica (autorità centrali, giudici, avvocati, personale diplomatico e consolare) confrontati a questioni inerenti all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile. Esse forniscono innanzi tutto informazioni di natura pratica. Tuttavia, oltre a tali informazioni, il Settore Diritto internazionale privato dell'UFG ha ritenuto utile fornire il proprio parere su quesiti che gli sono regolarmente posti, che sono oggetto di controversie e in merito alle quali non si è ancora pronunciato un tribunale. *In questi casi, l'UFG non può fornire alcuna garanzia per quanto concerne l'esito di questi quesiti nell'ambito di una controversia portata in sede giudiziaria.*

Accanto al presente testo, raccomandiamo di consultare parimenti la "Guida pratica all'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e penale" ("[Guida all'assistenza giudiziaria](#)"). Questa guida è costantemente aggiornata. Essa fornisce indicazioni pratiche relative alla procedura da seguire Paese per Paese per le domande svizzere all'estero (A quale autorità indirizzare la domanda? In quanti esemplari? In quali lingue? Durata dell'esecuzione della domanda? ecc.).

In fine, l'UFG ha elaborato una banca dati su Internet che permette di definire l'autorità svizzera competente partendo dalla località (<http://www.elorge.admin.ch>).

I. OSSERVAZIONI GENERALI

I.A. Nozione di assistenza giudiziaria internazionale in materia civile

L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile fa parte del diritto internazionale della procedura civile che tratta, oltre all'assistenza giudiziaria, questioni relative alla competenza internazionale dei tribunali nonché al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze.

L'assistenza giudiziaria internazionale ha per oggetto il sostegno della giustizia di uno Stato richiedente da parte di autorità o tribunali dello Stato richiesto che compiono, sul loro territorio, atti procedurali o altri atti ufficiali e ne comunicano il risultato alle autorità o ai tribunali dello Stato richiedente in vista della sua utilizzazione in una determinata procedura (GAAC 1985 [49/I], p. 93).

Sono considerati atti d'assistenza giudiziaria nel senso classico la comunicazione e la notificazione¹ di documenti giudiziari ed extragiudiziari e l'assunzione delle prove². Il presente testo è consacrato a queste categorie di atti d'assistenza giudiziaria. Gli atti d'assistenza giudiziaria in senso largo comprendono ulteriori atti di autorità in favore di una procedura all'estero come l'assistenza giudiziaria internazionale (cfr. ad es. la Convenzione del 25.10.1980 volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia [[RS 0.274.133](#)] e l'Accordo europeo del 27.1.1977 sulla trasmissione delle do-

¹ A dipendenza del Paese dal quale proviene la domanda, viene utilizzato sia il termine "notificazione" sia il termine "comunicazione". Questi termini, che hanno il medesimo significato, figurano nel titolo della Convenzione dell'Aia del 15.11.1965 relativa alla notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o extragiudiziari in materia civile o commerciale. Nel presente testo, per motivi di semplificazione, verrà utilizzato unicamente il termine "notificazione".

² Come ad esempio: sopralluogo, audizione di testimoni, interrogatorio delle parti, acquisizione di documenti, perizie, ecc.

mande di assistenza giudiziaria [[RS 0.274.137](#)]), l'esecuzione di decisioni (cfr. ad es. la Convenzione del 2.10.1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari [[RS 0.211.213.02](#)], la Convenzione del 20.06.1956 sull'esazione delle prestazioni alimentari all'estero [[RS 0.274.15](#)]), l'assistenza in materia di rapimento internazionale di minori (cfr. la Convenzione del 25.10.1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori [[RS 0.211.230.02](#)]; la Convenzione europea del 20.05.1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento [[RS 0.211.230.01](#)]) e l'assistenza in materia d'applicazione del diritto (cfr. la Convenzione europea del 7.06.1968 nel campo dell'informazione sul diritto estero [[RS 0.274.161](#)]).

I.B. Assistenza e sovranità

Ai sensi dell'articolo 271 numero 1 del CP ([RS 311.0](#)), commette un'infrazione "chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici" nonché "chiunque compie siffatti atti per conto di un partito estero o di un'altra organizzazione dell'estero" e "chiunque favorisce tali atti". Questa disposizione punisce quegli atti che violano la sovranità territoriale della Svizzera e che quindi possono essere compiuti soltanto previa autorizzazione delle autorità svizzere. Giusta l'articolo 299 capoverso 1 CP, commette un'infrazione "chiunque viola la sovranità territoriale di uno Stato estero, in modo particolare compiendo illecitamente atti ufficiali nel territorio di esso." Queste disposizioni traducono il principio generale del diritto internazionale pubblico secondo il quale la sovranità di ogni Paese si ferma alle sue frontiere nazionali; le autorità di uno Stato non possono dunque in linea di principio esercitare atti di potere pubblico al di fuori del loro territorio.

Secondo la concezione svizzera – come pure secondo numerosi altri Stati – la notificazione di documenti giudiziari o extragiudiziari nonché l'assunzione di prove per un processo costituiscono atti di potere pubblico (per quanto concerne la notificazione cfr. ad es. DTF 124 V 47 [50]). Siffatti atti non possono quindi essere compiuti da autorità adite al di fuori delle loro frontiere. L'autorità adita deve dunque ricorrere allo strumento dell'assistenza giudiziaria poiché, in caso contrario, essa viola la sovranità dello Stato nel quale essa compie siffatti atti. Il concetto della sovranità territoriale ai sensi del diritto internazionale pubblico può entrare tuttavia in conflitto con le prerogative del giudice adito che risultano dalla sua competenza giurisdizionale di derimere una controversia ("*Justizhoheit*"). Esamineremo più avanti l'interazione tra la sovranità territoriale, ai sensi del diritto internazionale pubblico, e le prerogative del giudice risultanti dalla sua competenza giurisdizionale per derimere una controversia (cfr. III.A.2, pag. 20). Infine, la notificazione di determinati atti senza passare per la via dell'assistenza giudiziaria è, a certe condizioni, tollerata (cfr. II.B, pag. 6).

I.A. Basi legali e diritto applicabile

1. Convenzioni dell'Aia

Le Convenzioni multilaterali nel settore dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile sono le seguenti:

- la Convenzione dell'Aia del 1° marzo 1954 relativa alla procedura civile ([CLA 54](#); RS 0.274.12);
- la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale ([CLA 65](#); RS 0.274.131)³; e
- la Convenzione dell'Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale ([CLA 70](#); RS 0.274.132)³.

2. Accordi bilaterali

Esistono inoltre con alcuni Stati degli accordi bilaterali che autorizzano la corrispondenza diretta tra le *autorità giudiziarie* o che servono da complementi alle Convenzioni dell'Aia precedentemente menzionate. I Paesi con i quali la Svizzera ha concluso siffatti accordi sono

- la Germania ([RS 0.274.181.361](#)),
- l'Austria ([RS 0.274.181.631](#)); con l'Austria, è ammessa sia la corrispondenza diretta tra le autorità sia quella tra autorità e il destinatario dell'atto),
- il Belgio ([RS 0.274.181.721](#)),
- la Francia ([RS 0.274.183.491](#)),
- l'Italia ([RS 0.274.184.542](#)),
- il Lussemburgo ([RS 0.274.185.181](#)),
- la Grecia ([RS 0.274.183.721](#)),
- il Principato di Monaco ([RS 0.274.185.671](#)),
- il Pakistan ([RS 0.274.186.231](#)),
- la Polonia ([RS 0.274.186.491](#)),
- la Turchia ([RS 0.274.187.631](#)),
- l'Ungheria ([RS 0.274.184.181](#)),
- la Repubblica Ceca ([RS 0.274.187.411](#))
- la Slovacchia ([RS 0.274.187.411](#)) e
- l'Estonia ([RS 0.274.187.721](#)).

Anche se non esiste alcun accordo scritto con il Liechtenstein, la corrispondenza diretta tra le autorità è diventata una regola consuetudinaria.

3. Assenza di accordi

In assenza di accordi internazionali, la Svizzera applica alle domande straniere a lei indirizzate e a quelle indirizzate dalla Svizzera ad altri Paesi la CLA 54 come diritto autonomo (cfr. art. 11a cpv. 4 LDIP; RS 291).

³ L'applicazione della CLA 65 e CLA 70 nei singoli Paesi è spiegata nel " Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 15.11.1965 ..." e nel " Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 18.3.1970 ..." che possono essere ordinati presso il *Bureau Permanent, Conférence de La Haye de droit international privé*, 6, Scheveningseweg, 2517 KT LA HAYE, Paesi Bassi; www.hcch.net; secretariat@hcch.net.

Le domande svizzere dovranno, in mancanza d'accordo e salvo usi contrari, seguire la via diplomatica (cfr. II.D.2.2, pag. 11).

4. Diritto applicabile

L'assistenza giudiziaria internazionale in materia civile, in quanto facente parte dei rapporti di diritto internazionale pubblico, rientra nelle competenze federali (art. 54 cpv. 1, art. 122 cpv. 1 e art. 166 cpv. 2 Cost.). Ciononostante, a livello federale, esiste soltanto un disciplinamento sommario agli articoli 11-11c della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291). Poiché gli atti d'assistenza giudiziaria che devono essere compiuti in Svizzera sono eseguiti giusta il diritto svizzero (cfr. art. 11a cpv. 1 LDIP), la notificazione e l'assunzione di prove sono disciplinati dal Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272).

5. Principio di reciprocità

Secondo l'articolo 21 capoverso 1 della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (CV ; RS 0.111), uno Stato che non ha formulato riserve a una Convenzione può avvalersi di una riserva formulata da un altro Stato nelle sue relazioni con questo Stato. L'articolo 21 CV riflette il principio di reciprocità nel diritto internazionale pubblico. Una riserva modifica, per lo Stato che ne è l'autore, le disposizioni della convenzione alle quali si riferisce la riserva, nelle sue relazioni con altri Stati membri e viceversa. In materia di assistenza giudiziaria, le autorità svizzere devono astenersi dal procedere a degli atti all'estero che non sono ammessi sul territorio svizzero in ragione delle riserve formulate dalla Svizzera alle Convenzioni dell'Aia precedentemente menzionate. Tale è segnatamente il caso per le riserve relative alle vie di trasmissione delle domande (cfr. II.D.1.2.1, pag. 9 e II.D.2.2, pag. 11). Ad ogni modo gli Stati possono rinunciare ad avvalersi del principio di reciprocità (cfr. II.D.1.2.2, pag. 10). In questa sede può essere utile sottolineare che in una decisione non pubblicata (5P.225/1996), il Tribunale federale, in un obiter dictum, ha evidenziato che una notificazione diretta per via postale a destinazione di uno Stato straniero contraente della CLA 65, che non ha formulato alcuna riserva a tal proposito, era ammissibile. Tuttavia in questa decisione il Tribunale federale non ha menzionato l'articolo 21 CV. Esso non indica neppure se lo Stato di destinazione ha dichiarato di non opporsi a un siffatto modo di procedere.⁴

I.B. Materia "civile o commerciale"

Le Convenzioni dell'Aia menzionate in precedenza si applicano tutte "in materia civile e commerciale". Questa nozione non dovrebbe essere definita in modo differente a dipendenza della Convenzione che si applica.

Siffatta nozione non è definita nelle Convenzioni ed è oggetto di controversie. Una Commissione speciale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, alla quale ha partecipato anche la Svizzera, ha tuttavia sottolineato che nel caso delle [CLA 65](#) e [70](#), l'espressione "materia civile o commerciale" andava interpretata in maniera autonoma, senza riferimento esclusivo né al diritto dello Stato richiedente né a quello dello Stato richiesto e senza l'applicazione cumulativa dei due diritti (cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 15.11.1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires

⁴ Cfr. anche 5A_128/2010 e 5F.6/2010

et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, 3^e éd., Wilson & Lafleur Ltée, Montréal, 2006 [qui di seguito "Manuel pratique CLA 65"], pag. 29⁵; cfr. parimenti art. 31 par. 1 CV). La Commissione speciale ha dunque considerato che il diritto del fallimento, il diritto delle assicurazioni nonché il diritto del lavoro possono rientrare nella nozione di "materia civile o commerciale" (per la Svizzera cfr. DTF 94 III 37 e 96 III 65 ove il TF ha ammesso che questa nozione comprende anche l'esecuzione e il fallimento se i crediti sono di natura civile nonché DTFA 1966, 67-73 ove il TFA ha indicato che occorre accordare l'assistenza giudiziaria in materia di assicurazioni sociali nello stesso modo come in materia civile).

L'UFG condivide questo punto di vista ed è quindi del parere che la nozione di "materia civile o commerciale" deve essere intesa in senso più ampio e non deve necessariamente corrispondere a quella utilizzata sul piano interno. E' tuttavia difficile dare una definizione precisa di quanto potrebbe essere la materia "civile o commerciale" ai sensi delle CLA. E' tuttavia possibile affermare che le CLA non servono né in materia penale né in quella fiscale. Infine, quando si tratta di una controversia che oppone un'autorità pubblica a un privato, nella quale l'autorità pubblica agisce nell'ambito dell'esercizio del potere pubblico, la pratica non potrà essere considerata di natura "civile o commerciale". Lo stesso dicasi, in generale, quando per salvaguardare degli interessi pubblici, un'autorità intenta un'azione civile contro un privato⁶. Nelle controversie nelle quali l'attore è un privato e il convenuto è lo Stato, per qualificare una controversia "civile o commerciale" è possibile tenere conto della circostanza che si tratta di una controversia nella quale l'attore fa valere *i*) un *diritto* (in questo caso lo Stato non dispone di un potere discrezionale) *ii*) di *natura patrimoniale*, anche se nel diritto interno svizzero sarebbe considerata materia amministrativa (in tal senso, DTFA 1966, 67-73; cfr. anche la decisione del 18 luglio 2006 del Tribunale federale delle assicurazioni K 18/04).

Va da sé che una buona parte delle controversie in materia civile – nel senso "classico" del termine (diritto di famiglia, diritto di successione, diritto societario, diritto delle obbligazioni, diritto della proprietà intellettuale, ecc.) – non è necessariamente di natura patrimoniale, ma rientra comunque nel campo d'applicazione delle CLA. In siffatti casi, in materia di notificazione, la circostanza che l'autorità richiedente sia un'autorità amministrativa (ad es. un'autorità tutoria) non riveste alcuna importanza.

L'UFG è inoltre dell'opinione che la nozione larga di "materia civile o commerciale" ai sensi delle Convenzioni dell'Aia in materia d'assistenza giudiziaria internazionale dovrebbe includere i casi in cui un giudice dello Stato collabora a una procedura arbitrale (cfr. art. 184, 185 LDIP)⁷.

⁵ Cfr. nota 3.

⁶ Esempio: le procedure introdotte dalle autorità amministrative americane, come per esempio la Divisione antitrusts del Dipartimento della Giustizia.

⁷ Nel 2003 si è espressa in tal senso anche una commissione speciale della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.

II. NOTIFICAZIONE

II.A. Nozione di notificazione

La maggior parte dei codici di procedura prevedono, onde facilitare lo svolgimento della procedura, che le comunicazioni alle parti devono avvenire mediante comunicazione o notificazione per produrre effetti giuridici. La notificazione è la trasmissione di atti tramite la via ufficiale: su richiesta di un'autorità straniera, le autorità di uno Stato consegnano i documenti al destinatario contro una semplice ricevuta o su rilascio di una speciale attestazione di notificazione. Secondo la concezione Svizzera si tratta di atti ufficiali (cfr. I.B, pag. 2).

Segnatamente, gli Stati di tradizione giuridica della "*common law*" trattano le notificazioni in modo fondamentalmente diverso: secondo il loro diritto, spetta alla parte interessata informare la controparte mediante la notificazione di atti importanti. Non si tratta quindi di un atto ufficiale. Questa concezione fondamentalmente divergente può essere sovente fonte di controversie. Nella ricerca di soluzioni, occorrerà quindi tenere conto di questo differente approccio.

II.B. Atti che vanno notificati mediante la via dell'assistenza giudiziaria

Le Convenzioni dell'Aia interessano sia gli "atti giudiziari" sia gli "atti extragiudiziari". Per "atti giudiziari", s'intende "*qualsiasi documento che riguarda una procedura contenziosa o volontaria o un'esecuzione sui beni di un debitore*" (CAPATINA, *L'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale*, Recueil des Cours 1983 [179], pag. 347). Gli "atti extragiudiziari" comprendono "*documenti destinati a produrre degli effetti al di fuori di qualsiasi procedura intentata davanti a una giurisdizione*" (CAPATINA, op. cit., pag. 348). Gli atti extragiudiziari devono tuttavia emanare da un'autorità o da un pubblico ufficiale. I notai sono considerati pubblici ufficiali nella misura in cui essi esercitano, nel caso di specie, una funzione pubblica.

In generale qualsiasi atto giudiziario o extragiudiziario va trasmesso per la via dell'assistenza giudiziaria. In effetti, da un lato, la via dell'assistenza giudiziaria permette di garantire meglio il rispetto dei diritti del destinatario, segnatamente il diritto di essere sentito⁸. Dall'altro, nell'ottica del diritto internazionale pubblico, il compimento di siffatti atti sul territorio svizzero, senza passare dalla via dell'assistenza giudiziaria, costituisce una violazione della sovranità territoriale. Tuttavia, è ammesso che se l'atto in questione non produce o non può produrre degli effetti giuridici nei confronti del destinatario, le vie dell'assistenza giudiziaria non devono necessariamente venir seguite (GAAC 1976 [40/I], pag. 105 segg.; Circolare del 5.12.1956 della "*Verwaltungskommission*" del Tribunale d'appello di Zurigo, RSJ 1957, pag. 16).

⁸ La circostanza, ad esempio, di chiedere allo Stato richiedente di fornire delle traduzioni, tende a garantire il diritto di essere sentito del destinatario.

II.C. Autorità competenti

1. Secondo la CLA 65

1.1 Autorità speditrice

L'articolo 3 CLA 65 prevede che *l'Autorità o l'ufficiale ministeriale competenti in base alle leggi dello Stato di origine* trasmette all'Autorità centrale dello Stato richiesto la sua domanda. E' dunque essenzialmente il diritto dello Stato richiedente che determina qual è l'autorità competente per trasmettere le domande di assistenza giudiziaria all'estero. Nella misura in cui il rispettivo diritto permetta loro di procedere a notificazioni, gli avvocati vanno considerati come *ufficiali ministeriali* e quindi come persone abilitate a rivolgersi alle autorità centrali dello Stato richiesto, mentre i privati (ad es. le parti) non sono abilitati a rivolgersi direttamente all'autorità centrale, anche se, in base al loro diritto, possono procedere a delle notificazioni ([Rapporto TABORDA FERREIRA, Actes et Documents de la 10^e session](#) – 7 au 28 octobre 1964 Tome III, La Haye 1965, pag. 368 ; una lista delle autorità speditrici competenti per i singoli Paesi è disponibile alla pagina web della [Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato](#)).

Le autorità svizzere competenti trasmettono le loro richieste all'estero tramite l'Autorità centrale straniera⁹. Tuttavia, esse le indirizzano all'autorità o al tribunale competente nel luogo dove si svolgerà l'atto procedurale richiesto (ad es.: "Al tribunale civile competente ..."). Rammentiamo che la Svizzera ha concluso con determinati Stati delle Convenzioni bilaterali che permettono la corrispondenza diretta tra autorità (cfr. I.A.2, pag. 3). Per maggiori dettagli, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

1.2 Autorità ricevente

L'articolo 2 CLA 65 prevede la designazione di Autorità centrali che assumono l'onere di ricevere le richieste di assistenza giudiziaria. L'articolo 18 capoverso 3 CLA 65 autorizza gli Stati federali a designare più Autorità centrali.

In Svizzera la ricezione delle domande estere e la loro esecuzione sono di competenza dei Cantoni. Esistono dunque [26 Autorità centrali cantonali](#). Queste ultime verificano, da un canto, che le richieste siano conformi sul piano formale alle esigenze della CLA 65 o a tutti gli altri testi che entrano in linea di conto e, dall'altro, che l'assistenza giudiziaria non appaia manifestamente inammissibile per un qualsiasi motivo. Se non vi sono impedimenti, prendono le necessarie disposizioni. Se le domande non soddisfano le esigenze della CLA 65, le Autorità centrali cantonali ne informano tempestivamente l'autorità richiedente (art. 4 CLA 65).

Dato che per lo Stato richiedente potrebbe risultare difficile stabilire quale fra le 26 Autorità centrali cantonali sia l'autorità competente, anche l'UFG è stato designato come Autorità centrale alla quale è possibile indirizzare le richieste indipendentemente dal luogo ove esse dovranno essere eseguite. La competenza dell'UFG è sussidiaria. Esso trasmette le richieste alle competenti Autorità centrali cantonali senza

⁹ JU, NE, SZ (per tutte le autorità richiedenti, eccetto i tribunali) e ZH esigono che le domande uscenti transitino dall'Autorità centrale cantonale. Quest'ultima le trasmetterà all'Autorità centrale dello Stato richiesto.

sottoporle ad un esame ma, ove necessario, fornisce consulenza ai Cantoni e assicura la coordinazione. Conviene rilevare che l'UFG ha elaborato una banca dati disponibile su Internet che permette di determinare l'autorità svizzera competente partendo dalla località (<http://www.elorge.admin.ch>).

Per le richieste svizzere destinate all'estero, vedi la [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

2. Secondo la CLA 54

La CLA 54 non prevede l'istituzione di Autorità centrali. Secondo l'articolo 1 capoverso 1 CLA 54, le domande di assistenza giudiziaria devono seguire la cosiddetta via "consolare". Ciò significa che le autorità straniere – può trattarsi di un avvocato se secondo il diritto dello Stato richiedente è abilitato a procedere a delle notificazioni – inviano i documenti da notificare al consolato, all'ambasciata o a ogni altra rappresentanza del loro Paese in Svizzera. Questa rappresentanza indirizzerà una richiesta all'UFG che a sua volta la trasmetterà all'autorità cantonale competente (cfr. art. 11 LDIP; Ordinanza del 17.11.1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [[Org-DFGP](#), RS 172.213.1]).

Anche le domande delle autorità svizzere devono transitare dall'UFG (cfr. art. 11 LDIP; Ordinanza del 17.11.1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia [[Org-DFGP](#), RS 172.213.1]). L'UFG le trasmetterà alla competente rappresentanza svizzera dello Stato di destinazione, la quale, a sua volta, le trasmetterà all'autorità designata dallo Stato di destinazione (art. 1 cpv. 1 CLA 54; cfr. [Guida all'assistenza giudiziaria](#)).

Indipendentemente dalla circostanza che si tratti di domande d'assistenza entranti o uscenti, l'UFG si limita a verificare che queste ultime siano, sul piano formale, conformi alle esigenze dei trattati internazionali applicabili e che l'assistenza giudiziaria non appaia, per un qualsiasi motivo, manifestamente inammissibile.

3. Assenza di accordo

In assenza di accordo, la Svizzera applica alle richieste straniere e dalla Svizzera la CLA 54 (cfr. art. 11a cpv. 4 LDIP; I.A.3, pag. 3). Rinviamo a tal proposito a quanto menzionato sotto II.C.2, pag. 8.

Le richieste svizzere all'estero devono seguire, salvo usi contrari, la via diplomatica (cfr. II.II.D.2.2, pag. 11). Per una descrizione della procedura per ogni Paese, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

II.D. Vie di trasmissione

1. Secondo la CLA 65

1.1 Via ordinaria (art. 2 - 7 CLA 65)

Come già menzionato in precedenza, in virtù dell'articolo 2 CLA 65, ciascun Stato contraente designa un'Autorità centrale che assume l'onere di ricevere le richieste di notificazione provenienti da un altro Stato contraente e di darvi seguito. La CLA 65 prescrive unicamente l'istituzione di un'Autorità centrale per la *ricezione* delle richieste di notificazione. Di conseguenza, l'invio di domande non deve necessariamente passare attraverso la "propria" Autorità centrale¹⁰. L'autorità competente secondo la legislazione dello Stato richiedente (cfr. II.C.1.1, pag. 7) trasmetterà la propria richiesta all'Autorità centrale dello Stato richiesto.

1.2 Vie alternative (art. 8 - 10 CLA 65)

1.2.1 Riserve e dichiarazioni della Svizzera

Oltre alla via ordinaria, la CLA 65 prevede agli articoli 8 - 10 vie di notificazione sussidiarie.

La Svizzera ha tuttavia formulato delle riserve in merito agli articoli 8 e 10 della CLA 65.

Per quanto concerne l'articolo 8 CLA 65, la Svizzera ammette *unicamente* la *notificazione tramite gli agenti diplomatici o consolari dello Stato d'origine* dell'atto quando gli atti sono destinati a persone che sono *cittadini dello Stato d'origine* (cfr. GAAC 1968-1969 [34/15], pag. 34)¹¹. Se ciò non è il caso, occorre seguire la via ordinaria. Gli agenti consolari o diplomatici non possono in alcun caso ricorrere a misure coercitive per procedere alla notificazione.

Per quanto concerne l'articolo 10 CLA 65, la Svizzera si oppone alla *notificazione diretta tramite posta in provenienza dall'estero* nei casi di cui alle lettere a), b) o c) dell'articolo 10 CLA 65. A volte succede che gli atti siano inviati direttamente dall'estero alle parti domiciliate in Svizzera. Tale è il caso soprattutto con Paesi che hanno una tradizione giuridica della "*common law*" ove la notificazione di atti spetta alle parti e non alle autorità. In altri termini, e contrariamente a quanto in uso in Svizzera, siffatta azione non è un atto ufficiale. Il destinatario di questo tipo di invio può comunicarlo al DFAE. Se sono dati i presupposti per una violazione della sovranità svizzera, quest'ultimo incarica l'Ambasciata svizzera interessata di segnalare alle autorità locali che il modo di notificazione viola la sovranità della Svizzera e che questo atto è punibile in virtù dell'articolo 271 CP^{12 13}. *Va tuttavia rilevato che l'inammissibilità della notificazione diretta tramite posta in Svizzera non invalida automaticamente la notificazione nell'ambito della procedura estera. Essa può avere delle conseguenze a livello*

¹⁰ Per la Svizzera, cfr. nota 9.

¹¹ Tuttavia se il destinatario dell'atto possiede la cittadinanza dello Stato richiesto e dello Stato richiedente, la notificazione tramite agenti diplomatici o consolari non è ammessa. Quest'ultima rimane possibile se il destinatario è cittadino dello Stato richiedente e di uno Stato terzo.

¹² Cfr. al riguardo I.B, pag. 6

¹³ Soltanto l'atto intenzionale è punito. E' tuttavia quasi impossibile provarlo.

*di riconoscimento della sentenza*¹⁴. Sta di fatto che il DFAE evidenzia regolarmente che, in virtù del diritto svizzero, una notificazione errata può comportare una mancata esecuzione in Svizzera della sentenza civile estera (cfr. II.F.3, pag. 17). A volte ne consegue che la notificazione viene ripetuta tramite la via dell'assistenza giudiziaria.

Infine, l'articolo 9 CLA 65 prevede la via consolare, ossia la via ordinaria prevista dall'articolo 1 CLA 54 (cfr. II.D.2.1, pag. 10). In questo contesto, la Svizzera ha designato le Autorità centrali cantonali come autorità ricevente delle domande provenienti dall'estero.

1.2.2 Conseguenze del principio della reciprocità

In applicazione del *principio della reciprocità*, le riserve svizzere possono venir invocate dallo Stato di destinazione nell'ambito di notificazioni provenienti dalla Svizzera, anche se lo Stato di destinazione non ha formulato le medesime riserve (cfr. I.A.5, pag. 4). Conseguentemente le autorità svizzere devono astenersi dall'utilizzare le vie di trasmissione contro le quali la Svizzera ha formulato delle riserve. Gli Stati di destinazione possono tuttavia rinunciare a invocare il principio della reciprocità. Nella [Guida all'assistenza giudiziaria](#) sono menzionate (come raccomandazione principale dell'UFG o come vie di trasmissione alternative) a seconda dello Stato diverse possibilità per le autorità svizzere d'utilizzare delle vie di trasmissione contro le quali la Svizzera ha formulato delle riserve, ma che possono comunque essere utilizzate in seguito a una rinuncia da parte dello Stato a cui è indirizzata la richiesta di appellarsi al principio della reciprocità. Ad esempio, nelle relazioni tra la Svizzera e l'Irlanda, il Canada e l'India, è ammesso, secondo la raccomandazione principale dell'UFG, che le domande di notificazione provenienti da autorità svizzere siano indirizzate, tramite l'UFG, alla competente rappresentanza svizzera. La rappresentanza svizzera provvederà alla notificazione diretta mediante invio raccomandato con ricevuta di ritorno di atti ai destinatari. Nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati Uniti, le Autorità centrali cantonali indirizzano la loro richiesta direttamente, senza passare tramite l'UFG, alla competente rappresentanza svizzera che provvederà a notificare direttamente gli atti ai destinatari (cfr. DTF 109 III 100; per quanto concerne le esigenze formali, cfr. II.E.1.1, pag. 12).

2. Secondo la CLA 54

2.1 Vie ordinarie (art. 1 - 4 CLA 54)

La CLA 54 prevede la trasmissione degli atti tramite la via consolare (art. 1 CLA 54).

Tale circostanza significa che le autorità straniere competenti indirizzano la loro richiesta al consolato, all'ambasciata o a qualsiasi altra rappresentanza del loro Paese in Svizzera. Detta rappresentanza trasmetterà la richiesta all'UFG che la trasmetterà, a sua volta, all'Autorità cantonale competente.

Le domande provenienti da un'autorità svizzera vengono invece indirizzate all'UFG che le comunica alla competente rappresentanza svizzera dello Stato di destinazione corrispondente. Quest'ultima, a sua volta, le trasmette all'autorità designata dallo Stato di destinazione (art. 1 cpv. 1 CLA 54).

¹⁴ Cfr. al riguardo II.F.3, pag. 21

2.2 *Vie alternative (art. 1 cpv. 3 e 6 CLA 54)*

Innanzitutto, gli Stati contraenti della CLA 54 possono dichiarare di voler mantenere la via diplomatica invece di quella consolare (art. 1 cpv. 3 CLA 54). In siffatti casi, le richieste svizzere andranno indirizzate all'UFG che le indirizzerà alla rappresentanza svizzera nello Stato di destinazione che, a sua volta, le comunicherà al Ministero degli affari esteri dello Stato di destinazione. Quest'ultimo trasmetterà la richiesta alla competente autorità locale.

Inoltre, l'articolo 6 CLA 54 permette anche la notificazione diretta, per mezzo della posta, di atti a un destinatario che si trova all'estero o farla eseguire direttamente dagli uscieri o dai funzionari competenti del Paese di destinazione o ancora dagli agenti diplomatici o consolari. *Benché la Svizzera non abbia formulato alcuna riserva a tal proposito, essa non ammette sul proprio territorio le notificazioni tramite posta.* Tuttavia la Svizzera ammette le notificazioni tramite agenti diplomatici o consolari nella stessa misura in cui le ammette nell'ambito della CLA 65, sia quando il destinatario possiede la cittadinanza dello Stato d'origine (cfr. GAAC 1968-1969 [34/15], pag. 34 e nota a piè di pagina n. 11 più sopra). Gli agenti diplomatici o consolari non possono in alcun caso far uso di mezzi coercitivi.

Come nell'ambito della CLA 65, il *principio della reciprocità* è parimenti applicabile nell'ambito della CLA 54. Le autorità svizzere devono astenersi dal procedere all'estero utilizzando vie che non sono ammesse in Svizzera (cfr. I.A.5, pag. 4).

3. **Assenza di accordo**

In assenza di accordo, la Svizzera applica alle richieste straniere e dalla Svizzera la CLA 54 (cfr. art. 11a cpv. 4 LDIP; I.A.3, pag. 3). La Svizzera accetta inoltre la notificazione di atti tramite agenti consolari o diplomatici ai loro cittadini. Non è tuttavia ammesso l'uso di mezzi coercitivi. Infine la Svizzera non accetta le notificazioni dirette tramite posta in provenienza dall'estero.

Le richieste svizzere all'estero devono seguire, salvo consuetudini diverse ad esempio in favore della via consolare, la via diplomatica (cfr. II.D.2.2, pag. 11). La notificazione diretta tramite posta è unicamente ammessa nella misura in cui lo Stato di destinazione permetta un siffatto modo di procedere. Per una descrizione della procedura propria a ogni Paese, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

4. **Altre vie di trasmissione**

Tutte le Convenzioni autorizzano la conclusione di trattati bilaterali che comportano condizioni più favorevoli. In base a tali trattati, la corrispondenza diretta continua ad essere possibile tra le autorità o i tribunali richiesti e richiedenti di taluni Stati (cfr. I.A.2, pag. 3).

E' tuttavia sempre possibile seguire la via diplomatica (cfr. II.D.2.2, pag. 11) anche qualora una convenzione prevede una via di trasmissione più rapida. Nell'ambito della CLA 65 è tuttavia fatta riserva dell'articolo 9 capoverso 2.

II.E. Esigenze relative alla richiesta

1. Secondo la CLA 65

1.1 *Forma*

All'articolo 3, la CLA 65 prescrive l'impiego da parte degli Stati contraenti di un [modulo modello](#) per la richiesta di notificazione di atti giudiziari e extragiudiziari. Le annotazioni stampate nel modulo devono essere redatte perlomeno in lingua francese o in lingua inglese¹⁵. Esso comprende tre parti, ossia la domanda ai fini della notificazione, l'attestazione contenente le indicazioni sull'esecuzione nonché un foglio sul contenuto essenziale dell'atto trasmesso (art. 7 cpv. 1 CLA 65). Gli spazi bianchi corrispondenti alle annotazioni sono compilati nella lingua dello Stato richiesto o in lingua francese o in lingua inglese (art. 7 cpv. 2 CLA 65). Certi Stati esigono, secondo noi a torto, che le annotazioni prestampate e/o le informazioni inserite negli spazi bianchi siano nella loro lingua (cfr. [Guida all'assistenza giudiziaria](#)).

Il modulo modello e gli atti da notificare vanno trasmessi in due esemplari (art. 3 cpv. 2 CLA 65). La legalizzazione degli atti o altre formalità equivalenti non possono essere richieste (art. 3 cpv. 1 CLA 65). Trattandosi della necessità di allegare una traduzione degli atti, cfr. II.E.1.2, più sotto.

Quando si seguono le vie di notificazione sussidiarie previste dagli articoli 8 e 10 CLA 65 (cfr. II.D.1.2, pag. 9), non è necessario utilizzare i [moduli modello](#). Inoltre, non è richiesta alcuna traduzione. Occorre tuttavia rilevare che il fatto che il destinatario dell'atto non era in grado di comprendere la natura e la portata degli atti notificati può porre dei problemi al momento di un eventuale riconoscimento della sentenza all'estero (violazione del diritto di essere sentiti)¹⁶ e ciò anche allorché lo Stato di destinazione ammette le vie di notificazione sussidiarie. E' dunque opportuno utilizzare i moduli modello della CLA 65 anche nell'ambito delle notificazioni sussidiarie (perlomeno la sezione "Elementi essenziali dell'atto" del modello [pagg. 3 e 4]) o allegare una traduzione dell'atto nella lingua dello Stato ricevente, affinché il destinatario sia informato in merito alla natura degli atti notificati. La Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato ha adottato nel 2003 e nel 2009 una raccomandazione in tal senso (cfr. [n. 65 - 68](#); [n. 31](#)). L'UFG raccomanda di compilare il [modulo modello](#) nella lingua dello Stato di destinazione.

1.2 *Esecuzione e lingue*

Le autorità svizzere trasmettono, in un primo momento e salvo richieste particolari dell'autorità richiedente, le domande di notificazione provenienti dall'estero mediante "semplice consegna" al destinatario. La semplice consegna è prevista all'articolo 5 capoverso 2 CLA 65. In tal caso gli atti notificati non devono essere tradotti; la notificazione viene effettuata, in generale, mediante lettera raccomandata o mediante un atto giudiziario¹⁷. Tuttavia questo modo di procedere è ammesso soltanto se il

¹⁵ Secondo l'articolo 7 CLA 65 è inoltre ammessa la redazione supplementare in una o più lingue ufficiali dello Stato richiedente (Stato d'origine).

¹⁶ Tuttavia, il riconoscimento della sentenza all'estero non è richiesto per tutti i procedimenti svizzeri.

¹⁷ L'invio come "atto giudiziario" è regolato nelle condizioni generali della Posta e nel suo opuscolo informativo. L'art. 138 cpv. 1 CPC sulla forma delle notificazioni giudiziarie stabilisce che la «notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta».

II NOTIFICAZIONE

destinatario accetta la consegna (art. 5 cpv. 2 CLA 65). Se il destinatario si rifiuta di accettare la consegna, l'Autorità centrale oppure il tribunale cantonale competente deve annotarlo sull'attestazione e comunicare allo Stato richiedente che si dovrà procedere a una notificazione formale. Le autorità svizzere chiederanno allora una traduzione degli atti in tedesco, francese o italiano, a dipendenza della regione linguistica interessata, prima di procedere a una nuova notificazione (cfr. riserva della Svizzera ad art. 5 cpv. 3 CLA 65). Al fine di garantire al destinatario il diritto, previsto dall'articolo 5 capoverso 2 CLA 65, di rifiutare una notificazione mediante semplice consegna e di esigere una traduzione, conviene informarlo adeguatamente in merito. L'UFG ha perciò raccomandato alle autorità cantonali di informare, al momento della notificazione, il destinatario dell'atto in merito al suo diritto fissandogli, all'occorrenza, un breve termine per esercitarlo. Ad esempio, se la consegna avviene mediante invio postale, una lettera d'accompagnamento oppure un'annotazione sulla busta potrebbe informare il destinatario sul suo diritto e sul modo di esercitarlo. La semplice notificazione mediante atto giudiziario non è sufficiente per permettere al destinatario d'esercitare il suo diritto.

Per quanto riguarda le richieste svizzere destinate all'estero, è opportuno consultare la [Guida all'assistenza giudiziaria](#) per essere al corrente sulle esigenze specifiche dei Paesi di destinazione. Determinati Stati esigono comunque subito la traduzione dei documenti da notificare e non procedono, in un primo momento, a una semplice consegna.

L'autorità richiedente può anche richiedere subito una notificazione formale. Quest'ultima dovrà essere effettuata o secondo una delle forme previste dalla legislazione dello Stato richiesto (art. 5 cpv. 1 lett. a CLA 65), o secondo una forma particolare prevista dalla legislazione dello Stato richiesto (art. 5 cpv. 1 lett. b CLA 65). In quest'ultimo caso la richiesta sarà approvata solo se la forma richiesta è compatibile con la legge dello Stato richiesto. Se è richiesta una notificazione formale o se questa si rende necessaria in seguito al rifiuto della ricezione ed alle eventuali esigenze della legislazione dello Stato richiedente in tali casi, lo Stato richiedente può essere chiamato ad assumere le spese cagionate (art. 12 cpv. 2 CLA 65; cfr. II.E.1.5, pag. 15).

E' importante rilevare che le conseguenze dell'impossibilità della notificazione o del rifiuto dell'accettazione di quest'ultima non sono determinate dalla CLA 65. La questione, secondo quale diritto la notificazione deve essere ritenuta come valevole - diritto dello Stato richiesto oppure diritto dello Stato richiedente - è una questione la cui risposta non è evidente. Il Tribunale federale ha rivolto la sua attenzione su questa domanda (SJ 2000, p. 89 s.). Secondo il parere dell'UFG, è il diritto dello Stato richiesto che è principalmente pertinente, a meno che il diritto dello Stato richiedente non ponga delle condizioni particolari. In tal caso spetta, sempre secondo il parere dell'UFG, alle autorità richiedenti di domandare che la notificazione sia effettuata secondo certe formalità (art. 5 cpv. 1 lett. b CLA 65).

Per le richieste straniere di notificazione in Svizzera, il tribunale d'esecuzione o l'autorità centrale cantonale *deve in ogni caso compilare l'attestazione corrispondente, anche se questa non fosse allegata alla richiesta.*

1.3 *Maggiore protezione dei destinatari della notificazione, sanzioni*

Gli articoli 15 e 16 della CLA 65 prevedono un meccanismo tendente a proteggere il convenuto che non è stato raggiunto da una notificazione¹⁸. Lo scopo dell'articolo 15 CLA 65 è dunque quello di garantire i diritti del convenuto ([Rapporto TABORDA FERREIRA, op. cit., Notificazione](#), pag. 93).

L'articolo 15 CLA 65 riguarda la notificazione dell'atto introduttivo d'istanza o di un atto equivalente effettuata secondo le disposizioni della CLA 65 allorché il convenuto non compare.

L'articolo 15 CLA 65 prevede quindi al capoverso 1 che quando un atto introduttivo d'istanza o un atto equivalente sia stato trasmesso all'estero per la notificazione, secondo le disposizioni della CLA 65, e il convenuto non compaia, il giudice è tenuto a *sopraspedere alla decisione* fintanto che non si abbia la prova, o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato richiesto (art. 15 cpv. 1 lett. a CLA 65), o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua dimora secondo un'altra procedura prevista dalla CLA 65 (art. 15 cpv. 1 lett. b CLA 65). La prima eventualità interessa i casi in cui la notificazione è stata effettuata conformemente all'articolo 5 capoverso 1 lettera a CLA 65. La seconda eventualità interessa i casi di trasmissione secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b CLA 65 nonché i casi nei quali vengono utilizzate le vie di trasmissione sussidiarie (cfr. II.D.1.2, pag. 9). In questa seconda eventualità, non basta che siano state utilizzate le vie di trasmissione sussidiarie o un'altra forma particolare di trasmissione chiesta dallo Stato richiedente (art. 5 cpv. 1 lett. b CLA 65), ma occorre che il convenuto sia stato *toccato di persona o almeno nella sua dimora* dalla notificazione ([Rapporto TABORDA FERREIRA, op. cit.](#), pag. 95). Trattandosi delle vie di trasmissione sussidiarie, occorre tenere conto, all'occorrenza, delle riserve formulate dagli Stati contraenti a determinate forme di trasmissione. Inoltre, il giudice può *sopraspedere alla decisione* – a prescindere da ciascuna di tali eventualità – soltanto se la consegna ha avuto luogo *in tempo utile* affinché il convenuto abbia avuto la possibilità di *difendersi*.

L'articolo 15 capoverso 2 CLA 65 relativizza la protezione accordata dal primo capoverso nella misura in cui autorizza gli Stati contraenti a dichiarare che i propri giudici, nonostante le disposizioni del primo capoverso, possono tuttavia decidere a condizione *i)* che l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla CLA 65, *ii)* che è trascorso un termine di almeno sei mesi e *iii)* che malgrado ogni diligenza utile presso le autorità competenti, non è stata ottenuta un'attestazione. La Svizzera non ha formulato dichiarazioni ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 CLA 65. Questa via è tuttavia aperta al giudice svizzero, in applicazione del principio di reciprocità (cfr. I.A.5, pag. 4), quando la notificazione avrebbe dovuto aver luogo in uno Stato che ha formulato una siffatta dichiarazione.

Se tuttavia è stata emessa una decisione nei confronti di un convenuto che non è potuto comparire, quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 16 CLA 65, può chiedere al giudice di rimuovere la preclusione che gli deriva dallo scadere del termine di impugna-

¹⁸ Vedere in relazione all'articolo 15 CLA 65 anche l'articolo 26 n 3 CLug (Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; versione rivista della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)

II NOTIFICAZIONE

zione. L'articolo 16 CLA 65 non si applica però alle decisioni che riguardano lo stato delle persone (art. 16 cpv. 4 CLA 65).

1.4 *Motivi di rifiuto della notificazione*

Se l'Autorità centrale ritiene che le disposizioni della CLA 65 non sono state rispettate, ne informa immediatamente l'autorità richiedente secondo l'articolo 4 CLA 65.

La notificazione può inoltre essere rifiutata se non si tratta di materia civile o commerciale (art. 1 cpv. 1 CLA 65; cfr. I.B, pag. 4), se una particolare forma di notificazione è chiesta ed è incompatibile con il diritto dello Stato richiesto (art. 5 cpv. 1 lett. b CLA 65) o se l'esecuzione della notificazione è di natura tale da arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato richiesto (art. 13 cpv. 1 CLA 65). La nozione di "sovranità" deve essere interpretata in maniera restrittiva. Essa non va compresa quale equivalente dell'ordine pubblico. In questo senso, l'articolo 13 capoverso 2 CLA 65 prevede che l'esecuzione di una richiesta non può essere rifiutata per il solo motivo che la legge dello Stato richiesto rivendica la competenza giudiziaria esclusiva nell'affare in causa o non conosce mezzi legali che rispondano all'oggetto della domanda. In altre parole, questi motivi non vengono ritenuti rilevanti per la sovranità dello Stato richiesto¹⁹.

1.5 *Costi*

I servizi resi nell'ambito della notificazione a titolo di assistenza giudiziaria non possono per principio essere fatturati (art. 12 cpv. 1 CLA 65). È prevista una deroga nel caso di un intervento di un ufficiale ministeriale o se lo Stato richiedente chiede una forma particolare di notificazione (art. 12 cpv. 2 lett. a e lett. b CLA 65). Sono riservati accordi bilaterali (cfr. I.A.2, pag. 3).

2. **Secondo la CLA 54**

Questa convenzione è servita come base per la CLA 65. Le esigenze e le condizioni applicate ad una notificazione secondo la CLA 65 sono già state ampiamente trattate; poiché si differenziano da quelle della CLA 54 solamente in alcuni punti, in seguito ci limiteremo ad illustrare le differenze.

2.1 *Forma*

Le richieste di notificazione rette dalla CLA 54 non devono essere trasmesse mediante un modulo modello.

Ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 CLA 54, la richiesta di notificazione da parte del console deve indicare l'autorità da cui emana l'atto trasmesso, il nome e la qualità delle parti nonché l'indirizzo del destinatario. Deve inoltre indicare la natura dell'atto da notificare, ossia deve indicare l'oggetto della controversia e designare con precisione l'atto o gli atti da notificare (ad es. istanza, risposta all'istanza, ordinanza sulle prove). La richiesta va redatta nella lingua dell'autorità richiesta. Alla richiesta dovrebbe sempre essere allegata una ricevuta. Se è auspicata una speciale forma di

¹⁹ Sulla problematica di pignoramenti di terzi debitori cfr. A. R. MARKUS, Drittschuldners Dilemma, in: *Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Franz Kellerhals zum 65. Geburtstag*, Stämpfli Verlag Berna 2005; pubblicato anche in: *BISchK*, 2005, H 1, pag. 1 segg.

II NOTIFICAZIONE

notificazione (ad es. secondo le leggi dello Stato richiedente), occorre farne espressa domanda e indicare la motivazione (art. 3 CLA 54).

2.2 *Esecuzione e lingue*

La notificazione avviene parimenti sia tramite una semplice consegna (art. 3 i.r. con l'art. 2 CLA 54; senza traduzione; cfr. II.E.1.2, pag. 12), che può tuttavia essere rifiutata dal destinatario, o tramite una consegna formale (con traduzione certificata conforme²⁰; in Svizzera in italiano, tedesco o francese, secondo il cantone di domicilio del destinatario; cfr. DTF 103 III 69). Quando si tratta della semplice consegna, rammentiamo che l'UFG è del parere che occorre informare il destinatario del suo diritto di rifiutare la notificazione se i documenti non sono tradotti (cfr. II.E.1.2, pag. 12). Il tribunale non ha l'obbligo di compilare un'attestazione; è sufficiente che il destinatario firmi una ricevuta.

2.3 *Protezione del destinatario della notificazione*

A differenza della CLA 65, la CLA 54 non prevede meccanismi di protezione dei diritti del convenuto.

2.4 *Costi*

L'esecuzione delle richieste di notificazione non può giustificare il rimborso di spese, a meno che non si tratti di una notificazione coercitiva o di una forma speciale di notificazione (art. 7 cpv. 2 CLA 54). Sono riservati accordi bilaterali (cfr. I.A.2, pag. 3),

3. **Assenza di accordo**

In assenza d'accordo, le autorità svizzere applicano la CLA 54 alle richieste straniere e dalla Svizzera (cfr. art. 11a cpv. 4 LDIP, è da tenere in considerazione anche l'art. 11a cpv. 1 - 3 LDIP).

Se si tratta di domande svizzere all'estero, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#). Occorre tuttavia rilevare che, per quanto concerne i costi, l'UFG – per gli Stati con i quali non esiste alcun accordo a tal proposito – chiederà alle autorità svizzere una garanzia di rimborso nell'eventualità in cui dei costi saranno fatturati. Nella [Guida all'assistenza giudiziaria](#) figura un'osservazione a proposito.

II.F. **Questioni particolari**

1. **Notificazione destinata a Paesi stranieri o ad un ente statale**

Per le notificazioni ai Paesi stranieri (incl. ambasciate, consolati) o ad enti statali, occorre applicare l'articolo 16 della Convenzione europea sull'immunità degli Stati ([RS 0.273.1](#)). Conformemente al numero 4 di tale disposizione, i termini entro i quali lo Stato deve comparire o esperire rimedi giuridici contro una decisione giudiziaria contumaciale cominciano a decorrere due mesi dopo la data in cui il Ministero degli affari esteri ha ricevuto l'atto o la decisione giudiziaria. I tribunali interessati, inoltre, non possono fissare alcun termine inferiore a due mesi dalla data in cui il Ministero degli affari esteri abbia ricevuto l'atto (art. 16 n. 5). Queste norme, che corrispondono

²⁰ Si intende la certificazione della completezza e correttezza della traduzione.

alla prassi attuale, dovrebbero essere osservate anche al di fuori del campo d'applicazione della Convenzione menzionata.

L'UFG è a disposizione per fornire assistenza e informazioni in merito alle procedure specifiche dei singoli Paesi.

2. Notificazione a cittadini svizzeri all'estero

Per la notificazione a cittadini svizzeri da parte della rappresentanza diplomatica o consolare svizzera si rimanda alle indicazioni sulle vie sussidiarie in II.D.1.2.1, pag. 9, II.D.2.2, pag. 11, II.D.3, pag. 11 nonché alle pagine specifiche dei Paesi nella [Guida all'assistenza giudiziaria](#). Per i requisiti riguardanti la traduzione e la forma valgono per analogia le indicazioni in II.E.1, pag. 12 e II.E.2, pag. 15.

In caso di cittadinanza multipla, cioè se il cittadino svizzero è anche cittadino dello Stato richiesto, va utilizzata la via ordinaria; una notificazione da parte della rappresentanza svizzera non è autorizzata (per le eccezioni cfr. II.D.1.2.2, pag. 10). Se il cittadino svizzero ha anche la cittadinanza di un Paese terzo è consentita la notificazione mediante la rappresentanza consolare o diplomatica svizzera.²¹

Oltre alle vie sussidiarie descritte, sono sempre disponibili tutte le possibilità di notificazione descritte alle pagine dei singoli Paesi.

3. Notificazione dell'atto introduttivo d'istanza e riconoscimento

Le CLA non regolano gli effetti della notificazione.

Inoltre, per la notificazione nell'ambito della procedura nel merito non vengono necessariamente applicate le stesse regole come quelle applicate nel quadro di una procedura di riconoscimento, dove si esamina, come condizione di riconoscimento di una decisione, se l'atto introduttivo d'istanza è stato notificato regolarmente (cfr. per i rispettivi requisiti ad. es. art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP; cfr. però anche art. 34 n. 2 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [CLug²², RS 0.275.12] nonché la dichiarazione formulata dalla Svizzera in conformità con l'articolo III capoverso 1 del Protocollo 1;²³). Come già rilevato, anche se gli Stati Uniti non si oppongono alla notificazione di atti sul loro territorio tramite agenti diplomatici, la sentenza susseguente non sarà necessariamente riconosciuta, ad esempio se i documenti sono stati notificati in una lingua che il destinatario non era in grado di comprendere (cfr. II.E.1.1, pag. 12). Per la giurisprudenza e la dottrina svizzera – non sempre uniformi – relative a suddette questioni, cfr. ad es. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4^a ed., Basilea 2005, n. 8 ad art. 27 ; HONSEL/VOGT/SCHNYDER/BERTI (edit.), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2^a ed., Basilea 2007, n. 9 segg. ad art. 27 ; GIRSBERGER/HEINI/KELLER/KREN KOSTKIEWICZ/SIEHR/VISCHER/VOLKEN (edit.), Zürcher Kommentar zum IPRG, 2^a ed, Zurigo 2004, n. 74 segg. ad art. 27 ; DTF 122 III 439 (447 seg.) parimenti pubblicato in RSDIE 1998, pag. 441 con un commento di I. SCHWANDER; DTF 135 III 623, con annotazioni di I. SCHWANDER in AJP/PJA 1/2010, pag. 110 segg; sentenza del Tribunale federale 4A_161/2008 (01.07.2008), già con una considerazione sulla CLug

²¹ Cfr. nota 11

²² Versione rivista della Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

²³ Cfr. Anche art. 27 n. 2 CLug 1988 in combinato disposto con l'art. 63 CLug

del 2007; sentenza del Tribunale federale 5A_544/2007 (04.02.2008); F. DASSER / M. FREY, Übergangsrechtliche Stolpersteine des revidierten Lugano-Übereinkommens, in: Jusletter 11 aprile 2011, n. marg. 18 segg.; OG Argovia, 17.12.1999, RSDIE 2001 pag. 224.

4. Indirizzo del destinatario sconosciuto – notificazione mediante pubblicazione

Se l'indirizzo del destinatario dell'atto non è conosciuto, le CLA non si applicano (art. 1 cpv. 2 CLA 65; art. 1 cpv. 1 CLA 54). Se un'autorità auspica procedere ad una notificazione mediante pubblicazione all'estero, sarebbe, in linea di principio, opportuno seguire la via diplomatica. Inoltre, se l'obbligo di assistenza non risulta più da una convenzione, lo Stato richiesto è libero di scegliere se cooperare oppure rinunciare. Rileviamo che il Codice di diritto processuale civile svizzero permette alle autorità di procedere ad una pubblicazione in Svizzera quando l'indirizzo del destinatario è sconosciuto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche oppure quando una notificazione è impossibile (cfr. art. 141 CPC).

Per quanto noto all'UFG, le Autorità centrali cantonali non si rifiutano subito di procedere ad una notificazione, su richiesta di un'autorità straniera, se l'indirizzo del destinatario non è conosciuto, ma procedono piuttosto ad una ricerca. Inoltre, le autorità svizzere non respingono, in generale, le richieste che non hanno seguito la via diplomatica bensì quella previste dalle Convenzioni.

Secondo l'UFG, un'autorità svizzera o straniera può procedere ad un pubblico avviso destinato ad un numero di persone indeterminate la cui identità non è conosciuta (grida per i creditori, grida per gli eredi) indirizzando alla loro rappresentanza nel Paese di pubblicazione la loro richiesta. La rappresentanza procederà poi alla pubblicazione.

5. Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera sulla libera circolazione delle persone, Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati e assistenza

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ([RS 0.142.112.681](#)) e della [LLCA](#) (RS 935.61), un avvocato domiciliato sul territorio dell'Unione europea può, a determinate condizioni, esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera. In questo contesto, diverse autorità giudiziarie hanno chiesto all'UFG se siffatti testi permettessero loro di procedere alle notificazioni senza passare per le vie dell'assistenza giudiziaria.

Occorre rilevare innanzi tutto che questi testi non regolano la questione dell'assistenza giudiziaria. Inoltre, secondo l'articolo 140 CPC, il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all'estero a designare un recapito in Svizzera.

Occorre distinguere tra il caso nel quale la parte rappresentata davanti a un tribunale svizzero, da un avvocato stabilito sul territorio dell'Unione europea, ha il proprio domicilio in Svizzera e il caso nel quale la medesima parte è, come anche il suo legale, domiciliata sul territorio dell'Unione europea.

II NOTIFICAZIONE

Nel primo caso di specie, secondo l'UFG, le vie dell'assistenza giudiziaria non vanno seguite. In effetti, per il fatto stesso che la parte interessata da una notificazione è domiciliata in Svizzera, siffatta notificazione al suo avvocato (cfr. art. 137 CPC) non produce effetti giuridici all'estero, e pertanto non è atta a compromettere la sovranità dello Stato sul territorio del quale l'avvocato si è stabilito. Una notificazione per posta all'avvocato delle parti è, conseguentemente, ammissibile in un tale caso.

Nel secondo caso di specie, in ragione del fatto che la parte è domiciliata all'estero, la notificazione produce effetti giuridici all'estero ed è dunque atta a violare la sovranità dello Stato interessato. E' dunque più opportuno seguire le vie dell'assistenza giudiziaria. Rammentiamo in questa sede che esistono accordi bilaterali tra la Svizzera e i Paesi limitrofi che permettono la corrispondenza diretta tra le autorità (cfr. I.A.2, pag. 3).

6. Recapito

Secondo l'articolo 140 CPC, il giudice può invitare le parti con domicilio o sede all'estero a designare un recapito in Svizzera. Questo invito deve contenere anche l'indicazione delle conseguenze in caso d'omissione (cfr. al riguardo art. 141 CPC: Notificazione per via edittale) e ha conseguenze giuridiche, pertanto la sua notificazione all'estero deve seguire le vie dell'assistenza giudiziaria (cfr. ad es. l'ordinanza del Tribunale federale delle assicurazioni K 18/04 del 18 luglio 2006).

7. Osservanza dei termini

Gli atti scritti devono essere consegnati alle autorità svizzere competenti (ad es. il tribunale incaricato della procedura) oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera il più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 143 CPC). Nella misura di sua competenza, l'autorità incaricata della procedura può nella definizione dei termini tenere in considerazione circostanze particolari nel Paese in cui avviene la notificazione (ad es. funzionamento del sistema postale cattivo o inaffidabile; la rappresentanza svizzera più vicina si trova in un Paese terzo).

III. ASSUNZIONE DELLE PROVE

III.A. Osservazioni introduttive

1. In generale

Oltre alle richieste di notificazione, che costituiscono in pratica i due terzi di tutte le domande, l'assistenza giudiziaria in materia civile comprende anche le richieste di assunzione delle prove (commissioni rogatorie). Tali domande riguardano ad esempio l'audizione di testimoni, l'interrogatorio delle parti, l'edizione di documenti o anche una perizia.

La CLA 54 tratta le domande in materia di assunzione delle prove al capitolo II "Commissioni rogatorie". La CLA 70 è invece integralmente consacrata a questo tema. Essa prevede l'ottenimento delle prove, da una parte, mediante commissioni rogatorie (Capitolo I CLA 70), e dall'altra, da parte di agenti diplomatici o consolari e da parte di commissari (Capitolo II CLA 70).

2. Casi in cui le vie dell'assistenza giudiziaria non devono necessariamente venir seguite

In virtù del diritto delle genti, ogni Stato è tenuto a rispettare la sovranità territoriale degli altri Stati. La sovranità territoriale di uno Stato entra tuttavia a volte in conflitto con la competenza giurisdizionale del tribunale adito di un altro Stato. In effetti, viene generalmente ammesso che una parte domiciliata in uno Stato possa essere sottoposta alla giurisdizione e al diritto procedurale di un altro Stato. In materia di ottenimento delle prove, il fatto di tenere conto della competenza giurisdizionale di un tribunale straniero comporta, secondo il caso di specie, le conseguenze seguenti.

La circostanza, per un giudice straniero o per una persona incaricata da lui o anche per i rappresentanti delle parti negli Stati della "*common law*", di recarsi in Svizzera per procedere a un atto procedurale costituisce *sempre* un atto ufficiale che può essere compiuto soltanto conformemente alle regole relative all'assistenza giudiziaria, poiché altrimenti può configurarsi la violazione della sovranità svizzera. In questo caso di specie, il fatto che le persone interessate da questi atti di procedura cooperino spontaneamente non ha alcuna rilevanza.

Se un giudice straniero o una persona incaricata da lui o anche il rappresentante delle parti negli Stati della "*common law*" non intendono trasferirsi, ma chiedono ad una *parte* domiciliata in Svizzera che fornisca loro delle prove (cfr. per i limiti di queste attività DTF 114 IV 128²⁴), risponda per scritto a un questionario o che compaia davanti al tribunale, non è necessario – in tutti i casi – sollecitare dalle autorità svizzere una commissione rogatoria. Una commissione rogatoria non è dunque necessaria allorché il rifiuto di cooperare comporta unicamente conseguenze di natura di diritto procedurale civile (ad. es. il fatto citato da altre parti è ammesso se manca la controprova o anche la perdita del diritto di fornire la prova del fatto citato a uno stadio ulteriore). A quel momento la parte interessata è libera o meno di cooperare. La

²⁴ Per la discussione, in parte controversa nella dottrina, della prassi del Tribunale federale cfr. ad. es. DOROTHEE SCHRAMM, Entwicklungen bei der Strafbarkeit von privaten Zeugenbefragungen in der Schweiz durch Anwälte für ausländische Verfahren, AJP 2006 pag. 491 segg., pag. 494 con ulteriori rimandi.

notificazione di un siffatto invito deve tuttavia passare per la via dell'assistenza giudiziaria.

Quando il rifiuto di cooperare – sempre nell'ipotesi che la persona interessata è parte al processo – comporta sanzioni di natura diversa da quelle procedurali (ad. es. il "*contempt of court*" di natura penale), occorre seguire la via dell'assistenza giudiziaria e richiedere una commissione rogatoria. In effetti, soltanto le autorità svizzere possono impiegare misure coercitive sul territorio svizzero.

Quando la persona interessata dall'invito *non è parte* della controversia, ma è un *terzo* (testimone, esperto), quest'ultimo non può venir considerato come sottoposto alla competenza giurisdizionale del giudice adito. In un siffatto caso, l'autorità straniera deve sollecitare una commissione rogatoria. Solo l'invito a recarsi in loco all'estero non ha da seguire le vie dell'assistenza giudiziaria, a condizione tuttavia che l'invito non sia accompagnato da alcuna minaccia di misure coercitive o che siffatte misure non discendano automaticamente da un rifiuto.

III.B. Autorità competenti e vie di trasmissione

1. CLA 70

1.1 Secondo il capitolo I CLA 70

Nell'ambito del capitolo I che regola le commissioni rogatorie, l'articolo 1 capoverso 1 CLA 70 prevede che "l'Autorità giudiziaria" di uno Stato contraente può chiedere a mezzo di rogatoria all'autorità competente di un altro Stato contraente di compiere ogni atto d'istruttoria. L'UFG è del parere che la richiesta d'assistenza giudiziaria deve effettivamente venir emanata da un'*autorità* e non da una persona privata, ad esempio da un avvocato. Questa interpretazione risulta dal testo della CLA 70²⁵. Essa permette pure di limitare eventuali abusi da parte di persone che sono state incaricate nella misura in cui l'autorità competente può procedere a una cernita delle prove richieste in base alla loro pertinenza rispetto alla controversia. Per quanto concerne le autorità svizzere, esse possono rifiutare una richiesta soltanto nei limiti dell'articolo 12 CLA 70.

La domanda di assistenza giudiziaria verrà trasmessa all'Autorità centrale dello Stato di destinazione (autorità ricevente), all'occorrenza passando dall'Autorità centrale dello Stato richiedente²⁶. L'Autorità centrale cantonale del luogo di esecuzione della domanda diventa così l'autorità ricevente nel caso i cui la richiesta giungesse dall'estero. Siffatte richieste possono tuttavia essere indirizzate all'UFG che le trasmetterà all'Autorità centrale cantonale competente.

Le richieste svizzere vengono trasmesse all'Autorità centrale designata dallo Stato di destinazione (cfr. [Guida all'assistenza giudiziaria](#)) o direttamente all'autorità d'esecuzione quando esiste una convenzione bilaterale che permette una corrispondenza diretta tra autorità (cfr. I.A.2, pag. 3).

²⁵ Diversamente dalla CLA 65, la CLA 70 non parla di "ufficiali ministeriali".

²⁶ In Svizzera, i seguenti Cantoni esigono che le domande uscenti transitino dall'Autorità centrale cantonale: JU, NE, SZ (per tutte le autorità richiedenti, eccetto i tribunali) e ZH.

Se un'autorità riceve una richiesta che non la concerne essa deve trasmetterla d'ufficio e senza indugio all'autorità competente (secondo l'articolo 6 CLA 70).

1.2 Secondo il capitolo II CLA 70

L'autorità richiedente sarà, in generale, l'autorità adita per la controversia nello Stato richiedente. Tuttavia nel quadro dell'articolo 17 CLA 70, sono a volte le parti o i loro rappresentanti che formulano la richiesta allegandovi la decisione del giudice adito relativa alla designazione di un commissario.

Come nel quadro del capitolo I CLA 70, la domanda di assistenza giudiziaria verrà trasmessa all'Autorità centrale dello Stato di destinazione (autorità ricevente), all'occorrenza passando per l'Autorità centrale dello Stato richiedente²⁷. L'Autorità centrale cantonale del luogo di esecuzione della domanda è dunque l'autorità ricevente allorché la richiesta viene dall'estero. Siffatte richieste possono tuttavia essere indirizzate all'UFG che le trasmetterà all'Autorità centrale cantonale competente. Nel quadro degli articoli da 15 a 17 CLA 70 per i quali è necessaria un'autorizzazione del DFGP, raccomandiamo d'indirizzare una copia della richiesta all'UFG al fine di accelerare il processo decisionale (cfr. III.C.1.2, pag. 27).

Le richieste svizzere vengono trasmesse all'Autorità (centrale) designata dallo Stato di destinazione. A tal proposito, l'UFG rimanda alle dichiarazioni fornite dagli Stati contraenti.

Se un'autorità riceve una domanda che non la concerne essa la trasmette d'ufficio e senza indugio all'autorità competente.

2. CLA 54

Le commissioni rogatorie devono essere emanate da *un'autorità giudiziaria* come nel quadro della CLA 70.

L'autorità giudiziaria straniera indirizzerà la propria richiesta alla sua rappresentanza in Svizzera. Quest'ultima trasmetterà la richiesta all'UFG che a sua volta la farà pervenire all'Autorità cantonale competente.

Una richiesta svizzera dovrà essere indirizzata all'UFG che la trasmetterà alla rappresentanza svizzera competente dello Stato di destinazione che a sua volta la farà pervenire all'autorità che lo Stato di destinazione ha designato come autorità competente conformemente all'articolo 9 CLA 54. Per maggiori ragguagli vedasi la [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

3. Assenza di accordo

In assenza di accordo, la Svizzera applica alle richieste straniere e dalla Svizzera la CLA 54 (art. 11a cpv. 4 LDIP).

Le richieste svizzere seguiranno, salvo uso contrario, la via diplomatica (cfr. II.D.2.2, pag. 11).

Vedasi [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

²⁷ Cfr. nota 26.

4. Altre vie di trasmissione

Vedasi II.D.4, pag. 11.

III.C. Esigenze relative alla richiesta

1. CLA 70

1.1 *Richiesta secondo il capitolo I*

1.1.1 Forma

La CLA 70 non esige l'utilizzazione di un modulo modello per la richiesta. Si raccomanda tuttavia, affinché la domanda sia completa, di rifarsi al [modello proposto](#) sul nostro sito Internet ripreso dal modello proposto dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato²⁸.

1.1.2 Contenuto (art. 3 CLA 70)

Conformemente all'articolo 3 CLA 70, l'atto rogatorio deve contenere le seguenti indicazioni:

- la designazione dell'autorità richiedente e, se possibile, dell'autorità richiesta;
- l'identità e l'indirizzo delle parti e, ove occorra, dei loro rappresentanti;
- la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
- gli atti d'istruttoria o gli altri atti giudiziari, da compiere;

Ove occorra, l'atto rogatorio deve anche contenere:

- il nome e l'indirizzo delle persone da interrogare;
- le domande da rivolgere alle persone da interrogare o i fatti sui quali devono essere interrogate;
- i documenti o gli altri oggetti da ispezionare;
- la precisazione se la deposizione debba essere fatta sotto giuramento o con una semplice affermazione e, ove occorra, l'indicazione della formula da usare all'uopo;
- ogni forma speciale la cui applicazione sia richiesta in conformità dell'articolo 9 CLA 70;
- le eventuali indicazioni suppletive secondo il modello disponibile su Internet ripreso dal modello proposto dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (vedi "Manuel Pratique CLA 70", pag. 69 seg.).

Non può essere richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

1.1.3 Lingue e traduzioni (art. 4 CLA 70)

Ogni Stato contraente deve accettare l'atto rogatorio redatto in lingua francese o inglese o accompagnato da una traduzione certificata conforme²⁹ in una di tali lingue, a meno che non vi si sia opposto formulando una relativa riserva.

La Svizzera ha emesso in merito una riserva secondo cui la commissione rogatoria e i relativi allegati devono essere redatti o accompagnati da una rispettiva traduzione in

²⁸ Cfr. Manuel pratique sur le fonctionnement de la Convention de La Haye du 18.3.1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, Anvers – Apeldoorn 1984 (a seguire "Manuel pratique CLA 70"), pag. 69 seg. Cfr. nota 3.

²⁹ Si intende la certificazione della completezza e correttezza della traduzione.

tedesco, francese o italiano, in funzione del luogo d'esecuzione della richiesta in Svizzera.

Per le commissioni rogatorie destinate all'estero, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

1.1.4 Esecuzione

a. Diritto applicabile (art. 9 CLA 70)

In generale, l'esecuzione di una commissione rogatoria si effettua in applicazione del diritto delle autorità richieste. In Svizzera, si tratta delle leggi sull'organizzazione giudiziaria o del Codice di diritto processuale civile svizzero, conformemente all'articolo 122 Cost.

Il tribunale richiesto applica i mezzi di costrizione appropriati e previsti dal proprio diritto interno e nella stessa misura in cui vi sarebbe obbligato in caso di esecuzione di un ordine emesso dalle autorità dello Stato richiesto o di una domanda formulata a tal fine da una parte interessata (art. 10 CLA 70).

Se è richiesta l'applicazione del diritto dello Stato richiedente (art. 9 cpv. 2 CLA 70), si potrà accondiscendere alla richiesta ove questa non sia incompatibile con la legge dello Stato richiesto, o la sua applicazione non sia possibile a ragione delle difficoltà d'ordine pratico.

In tal caso, il cosiddetto "affidavit", la dichiarazione scritta da allegare alle deposizioni dei testimoni, spesso richiesto dagli americani in luogo e vece della deposizione sotto giuramento, può essere concesso senza impedimenti. Occorre rilevare che il testimone vi deve consentire. Se vi si oppone, non può esservi costretto.

E' parimenti possibile ammettere dei "doppi interrogatori" ("*cross-examination*"). Tuttavia in siffatti casi il giudice svizzero resta responsabile della procedura e deve intervenire quando lo reputa necessario. Spetta segnatamente a lui informare il testimone del suo diritto di non testimoniare o del divieto di testimoniare. Egli è pure l'unica persona autorizzata a far uso di mezzi coercitivi nei confronti di un testimone.

Quando, su richiesta dello Stato richiedente, è stato fatto ricorso a una particolare procedura, quest'ultimo deve assumersene le spese (art. 14 cpv. 2 CLA 70).

b. Assunzione delle prove da parte di una persona incaricata dall'autorità richiesta (art. 14 cpv. 3 CLA 70)

Un'autorità richiesta che non sia in grado di eseguire essa stessa la rogatoria può incaricare una persona abilitata a tal fine. Soprattutto quando la richiesta è indirizzata a Stati della "*common law*", un tribunale richiesto può trovarsi nell'impossibilità di procedere alla commissione rogatoria, poiché secondo la sua procedura spetta alle parti di raccogliere le prove.

Secondo l'articolo 14 capoverso 3 CLA 70 l'autorità richiesta può in tal caso incaricare una persona abilitata di eseguire la rogatoria, previo il consenso dell'autorità richiedente. Con il consenso, l'autorità richiedente accetta di assumere le spese cagionate (cfr. III.C.1.1.4f, pag. 26).

c. Diritto di rifiutare di deporre / Segreto bancario

Una persona da interrogare o alla quale è richiesta la produzione di documenti può invocare un privilegio o un obbligo di rifiutarsi di deporre, che può essere previsto sia dalla legge dello Stato richiesto sia dello Stato richiedente (art. 11 CLA 70).

Rileviamo che la [LBCR](#) (RS 952.0) prevede all'articolo 47 capoverso 5 una riserva in favore delle disposizioni federali e cantonali sull'obbligo di dare informazioni all'autorità o di testimoniare in giudizio. Il banchiere, che è in principio obbligato a cooperare, sottostà nella sua qualità di detentore di un segreto professionale all'articolo 166 capoverso 2 CPC. Può rifiutarsi di cooperare se rende verosimile che l'interesse al mantenimento del segreto prevale su quello all'accertamento della verità («diritto relativo di rifiuto»). Il giudice procede in questi casi a una ponderazione degli interessi e decide caso per caso quale obbligo prevale e se l'obbligo di mantenere il segreto bancario vada sospeso.

d. Partecipazione di magistrati dell'autorità richiedente (art. 8 CLA 70) e/o delle parti o dei loro rappresentanti (art. 7 CLA 70)

Se l'autorità richiedente auspica che certi dei suoi magistrati assistano all'esecuzione di una rogatoria, essa deve chiederne la previa autorizzazione all'autorità competente per l'esecuzione (art. 8 i.r. con l'art. 35 cpv. 2 lett. c CLA 70 ; riserva della Svizzera). Se lo richiedono, anche le parti e/o i loro rappresentanti possono assistere all'esecuzione della rogatoria (art. 7 CLA 70).

Riteniamo che in tali casi l'autorità straniera richiedente e/o le parti e/o i loro rappresentanti devono avere la possibilità di intervenire se lo desiderano. Tuttavia, il giudice svizzero resta responsabile della procedura e l'unica persona autorizzata a utilizzare mezzi coercitivi nei confronti di persone interessate dalla rogatoria. Inoltre sta al giudice rammentare al testimone il suo diritto di non testimoniare o il divieto di testimoniare.

e. Motivi di rifiuto

Le autorità richieste possono respingere una domanda soltanto nei casi seguenti:

- se non si tratta di materia civile o commerciale (cfr. I.B, pag. 4);
- se la domanda non soddisfa le condizioni formali (art. 3 CLA 70) o non è corredata della necessaria traduzione (art. 4 CLA 70). In tal caso occorre dapprima sollecitare l'autorità richiedente a completare la domanda (art. 5 CLA 70);
- se non è comprovata l'autenticità della domanda (di norma, tuttavia, il fatto che la domanda sia stata trasmessa tramite la via ordinaria è una prova sufficiente dell'autenticità. Vedasi anche diverse convenzioni sulla soppressione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, alle quali la Svizzera ha aderito, RS 0.172.030.3/.037.43);
- se l'esecuzione della domanda non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario (art. 12 cpv. 1 lett. a CLA 70; ad es. se si tratta della riscossione di una somma di denaro in Svizzera, dove le parti stesse devono agire tramite le vie della procedura dell'esecuzione forzata);
- se lo Stato sul cui territorio si deve procedere all'esecuzione della rogatoria ritiene che quest'ultima sembra di natura tale da recare pregiudizio alla sua sovranità (ad es. misure coercitive ordinate in decisioni straniere che influiscono sulla procedura) o alla propria sicurezza (art. 12 cpv. 1 lett. b CLA 70);
- se la forma richiesta per l'esecuzione della domanda è in contrasto con le leggi dello Stato richiesto (in tal caso, prima che sia pronunciato il rifiuto definitivo

III ASSUNZIONE DELLE PROVE

all'estero occorre chiedere il consenso del tribunale richiedente a procedere all'esecuzione secondo i metodi ammessi dalle leggi dello Stato richiesto, art. 9 CLA 70).

f. Costi

Per principio, non possono essere presentate fatture allo Stato richiedente per i servizi resi (art. 14 cpv. 1 CLA 70). Tuttavia, lo Stato richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle indennità pagate agli esperti e agli interpreti nonché delle spese risultanti dall'applicazione di una particolare procedura richiesta dallo Stato richiedente, in conformità dell'articolo 9 capoverso 2 CLA 70.

Se l'autorità richiesta ha incaricato una persona di raccogliere le prove ai sensi dell'articolo 14 capoverso 3 CLA 70 (cfr. III.C.1.1.4b, pag. 24) e ha ottenuto il consenso dell'autorità richiedente dopo averle indicato l'ammontare approssimativo delle spese, può addebitare i costi all'autorità richiedente. Il consenso dell'autorità richiedente implica l'obbligo di rimborsare le spese che risultano facendo ricorso a una terza persona. Se non vi ha acconsentito, l'autorità richiedente non è tenuta a pagare dette spese.

L'articolo 26 CLA 70 prevede, quale norma speciale, che ogni Stato contraente che vi sia tenuto per motivi di diritto costituzionale, può invitare lo Stato richiedente a rimborsare le spese di esecuzione dell'atto rogatorio e relative alla notificazione o all'intimazione a comparire, le indennità dovute alla persona che fa la deposizione e per la redazione del processo verbale dell'atto di istruttoria. Quando uno Stato ha fatto uso di detta disposizione, ogni altro Stato contraente può invitare tale Stato a rimborsare le spese corrispondenti.

Si tiene a sottolineare che tale disposizione dev'essere intesa quale norma speciale. Per principio si applica la regolamentazione delle spese secondo le summenzionate disposizioni dell'articolo 14 CLA 70.

Per la Svizzera la norma speciale dell'articolo 26 CLA 70 non è applicabile vista l'assenza di una corrispondente disposizione costituzionale. Un altro Stato contraente che la invocasse dovrebbe dapprima indicare la corrispondente disposizione costituzionale e la Svizzera potrebbe dal canto suo esigere la reciprocità.

1.1.5 Commissione rogatoria concernente una procedura cosiddetta "*pre-trial discovery*"

Il Codice di diritto processuale civile svizzero prevede l'obbligo di produzione dei documenti idonei a provare fatti giuridicamente rilevanti. Le persone che non sono parti al processo possono essere esentate da quest'obbligo nella misura in cui possano far valere un diritto assoluto o relativo di rifiuto (art. 160 e segg. CPC). Per principio spetta al giudice decidere quali atti devono essere prodotti.

I Paesi facenti parte del sistema giuridico della "*common law*" dispongono di uno stadio procedurale detto "*pre-trial discovery*", successivo alla presentazione dell'azione, ma che precede il dibattimento principale. Secondo il sistema americano della "*discovery*", ogni parte ha l'obbligo di comunicare alla controparte tutte le informazioni pertinenti per la controversia, fermo restando che la nozione di pertinenza viene interpretata in modo molto ampio. Questa fase procedurale si svolge in assenza del giudice. Quest'ultimo interviene soltanto se le parti non riescono a intendersi, segna-

tamente quando una di esse non collabora. A quel momento il giudice può far uso di mezzi coercitivi.

Per la maggioranza dei Paesi europei, tra questi la Svizzera, la pertinenza e la precisione dei fatti da provare nella procedura civile, devono soddisfare esigenze decisamente più severe. Per questo motivo l'articolo 23 CLA 70 conferisce agli Stati contraenti la possibilità di dichiarare che essi non intendono eseguire le commissioni rogatorie degli Stati che applicano la "*common law*" aventi per oggetto un "*pre-trial discovery of documents*". La Svizzera, senza escludere completamente l'assistenza giudiziaria nel quadro di un "*pre-trial discovery*", si è avvalsa del diritto di respingere, a determinate condizioni esposte in seguito, le rogatorie aventi per oggetto una siffatta procedura.

La Svizzera esegue le rogatorie straniere che sono formulate nel quadro del "*pre-trial discovery*", ma esige sempre che *i*) siano presentate tramite il competente tribunale straniero e non direttamente dalle parti interessate, nonché *ii*) spieghino in maniera precisa le prove richieste nonché a quale scopo vengono domandate. Le domande formulate in termini generali che chiedono alla controparte di specificare gli atti di cui è in possesso al fine di ottenere informazioni senza un legame diretto con la causa o per tentare di scoprire se vi è sostanza per intentare un'azione giudiziaria ("*fishing expedition*") vengono respinte. In altri termini, ciò significa che le rogatorie straniere concernenti il "*pre-trial discovery*" sono trattate alla stessa stregua delle richieste svizzere di edizione dei documenti.

E' dunque indispensabile che esista un legame diretto e necessario tra la domanda e la procedura pendente all'estero. La commissione rogatoria deve avverarsi sufficientemente pertinente sul piano materiale.

La domanda è respinta se si esige che una persona indichi quali atti concernenti la controversia legale si trovano o si trovavano in suo possesso, sotto la sua custodia o sotto il suo potere di disposizione. Lo stesso dicasi se una persona è tenuta a presentare altri atti, diversi da quelli specificati nella domanda d'assistenza giudiziaria. Si vuole così impedire che la parte alla quale spetta l'onere della prova possa delegare il suo obbligo a scapito della controparte o di terzi.

Infine, le rogatorie non devono pregiudicare gli interessi degni di protezione delle persone coinvolte. Questa disposizione, che rappresenta una clausola generale³⁰, deve tra l'altro tenere conto del segreto professionale e bancario caratteristico del diritto svizzero, senza implicare però un generale rifiuto delle rogatorie che si fondano su una procedura "*pre-trial discovery*".

1.2 Richiesta secondo il capitolo II CLA 70 (art. 15 - 22 CLA 70)

1.2.1 In generale

Secondo l'articolo 271 numero 1 CP, commette un'infrazione chiunque, senza esservi autorizzato, compie sul territorio svizzero per conto di uno Stato estero atti che spettano a poteri pubblici (cfr. I.B, pag. 2). Conseguentemente, in mancanza di autorizzazione, la parte straniera che procede in Svizzera di propria iniziativa all'audizio-

³⁰ Articolo 156 CPC «Tutela di interessi degni di protezione»: «Se l'assunzione delle prove rischia di pregiudicare interessi degni di protezione di una parte o di terzi, come in particolare segreti d'affari, il giudice prende i provvedimenti necessari a loro tutela».

ne di testimoni o alla ricerca di prove si rende punibile (i normali preparativi³¹ da parte di un avvocato per un processo sono tuttavia sempre stati possibili senza autorizzazione). Questa situazione presenta alcuni inconvenienti per i Paesi che, come gli Stati Uniti, ritengono che l'assunzione delle prove spetti alle parti.

La CLA 70 pone rimedio a siffatto inconveniente prevedendo agli articoli 15, 16 e 17 la possibilità per gli agenti diplomatici o consolari e i commissari di procedere, a determinate condizioni (art. 21 [CLA 70](#)), ad atti istruttori. Conformemente a questi articoli, la Svizzera ha fatto uso del suo diritto di sottoporre alla previa autorizzazione il compimento di atti istruttori da parte di queste persone e ha designato il DFGP come autorità competente per rilasciare l'autorizzazione.

1.2.2 Condizioni fissate dall'articolo 21 CLA 70 – Garanzie procedurali

L'articolo 21 CLA 70 prevede le condizioni seguenti:

- Il rappresentante o il commissario può procedere ad ogni atto istruttorio che sia compatibile con la legge dello Stato di esecuzione e conforme all'autorizzazione accordata (per le richieste straniere, cfr. a tal proposito III.C.1.2.3, pag. 29). Può ricevere inoltre, alle medesime condizioni, una deposizione sotto giuramento o con semplice dichiarazione (art. 21 lett. a CLA 70).
- Ogni convocazione a comparire o a partecipare ad un atto istruttorio è redatta, salvo che la persona cui l'atto si riferisce non sia cittadino dello Stato in cui è iniziato il procedimento, nella lingua del luogo in cui l'atto istruttorio dev'essere compiuto ovvero accompagnata da una traduzione in tale lingua (art. 21 lett. b CLA 70).
- La convocazione deve indicare che la persona interessata può essere assistita dal proprio avvocato e che essa non è tenuta né a comparire né a partecipare all'istruttoria. Ciò significa che la persona in questione è libera di collaborare o di interrompere l'atto istruttorio (art. 21 lett. c CLA 70). L'agente consolare o diplomatico o il commissario non può ricorrere ad alcuna misura coercitiva nei confronti della persona interessata dalla domanda. Tuttavia l'articolo 18 CLA 70 prevede che gli Stati possono rilasciare una dichiarazione in base alla quale la persona straniera autorizzata a procedere a un atto istruttorio ha la facoltà di rivolgersi all'autorità competente per ottenere la necessaria assistenza al compimento di tale atto ricorrendo a misure coercitive. La Svizzera però non ha emanato alcuna dichiarazione in merito e va dunque da sé che non è possibile costringere le persone interessate da atti d'istruzione a collaborare nell'ambito del capitolo II CLA 70. In caso di rifiuto di collaborare, l'unica via possibile rimane quella prevista dal capitolo I CLA 70.
- Contrariamente alle procedure secondo il capitolo I CLA 70, l'atto istruttorio può, in generale, essere compiuto secondo le formalità previste dalla legge del tribunale avanti al quale è iniziato il procedimento. Se però sono vietate dalla legge dello Stato di esecuzione, le formalità preconizzate non possono essere utilizzate.
- È inoltre ammessa la cosiddetta audizione in contraddittorio ("cross-examination"), durante la quale i testimoni sono interrogati dai rispettivi avvocati delle due parti (art. 21 lett. d CLA 70). Per le richieste indirizzate alle autorità svizzere, cfr. III.C.1.2.3, pag. 29.
- La persona chiamata a deporre può invocare, come nell'ambito della commissione rogatoria secondo il capitolo I CLA 70, il privilegio o l'obbligo di rifiutarsi di deporre (art. 21 lett. e, i.r. con l'art. 11 CLA 70).

³¹ Accertamento delle prove che entrano in linea di conto, del luogo di residenza dei testimoni, ecc.

III ASSUNZIONE DELLE PROVE

1.2.3 Procedura di autorizzazione avanti alle autorità svizzere e tenore della richiesta

La domanda straniera per l'assunzione delle prove secondo gli articoli 15 - 17 CLA 70 va sottoposta, in Svizzera, alla previa autorizzazione del DFGP (vedi riserva della Svizzera a tal proposito; vedi anche [promemoria dell'UFG](#)).

La domanda straniera deve tuttavia essere indirizzata in primo luogo all'Autorità centrale del Cantone dove avrà luogo l'atto istruttorio (cfr. riserva della Svizzera); la domanda e tutti gli allegati vanno presentati nella lingua ufficiale del Cantone. Al fine di accelerare la procedura, suggeriamo d'indirizzare, parallelamente, una copia all'Ufficio federale di giustizia UFG, Settore Diritto internazionale privato, 3003 Berna, Svizzera. Dopo l'esame della domanda, l'Autorità centrale cantonale trasmette la domanda all'UFG indicando, all'occorrenza, se essa si oppone al rilascio dell'autorizzazione o se essa auspica che l'autorizzazione sia accompagnata da determinate condizioni. Se tutte le condizioni e le garanzie procedurali previste dall'articolo 21 CLA 70 sono soddisfatte, le DFGP rilascia l'autorizzazione. Un'anticipazione delle spese procedurali è esatta (art. 5 e 13 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa [[RS 172.041.0](#)]; 100 a 5000 CHF).

Se è prevista un'audizione in contraddittorio ("*cross-examination*"), possono entrare in linea di conto due modi di procedere. In primo luogo, un commissario unico può essere nominato – ad esempio una persona neutrale – che presiederà i dibattimenti e veglierà affinché l'interrogatorio effettuato dagli avvocati delle parti si svolga conformemente al diritto svizzero (nessuna coercizione, informazione sui privilegi e sull'obbligo di rifiutarsi di deporre). In tali casi, un'unica autorizzazione verrà rilasciata. In secondo luogo, è pure ipotizzabile che ognuno dei rappresentanti sia nominato commissario. Un'autorizzazione verrà allora accordata a ognuna delle persone che procederà all'interrogatorio.

La richiesta tendente al rilascio dell'autorizzazione deve

- descrivere brevemente la natura e l'oggetto della controversia legale;
- indicare l'ammontare del valore della causa; ciò è necessario per fissare l'ammontare dell'anticipazione delle spese. La decisione relativa all'autorizzazione sarà resa soltanto dopo pagamento dell'anticipazione.
- indicare l'identità e l'indirizzo (incluso numero di fax, e-mail) delle parti interessate dalla controversia;
- indicare l'identità e l'indirizzo (incluso numero di fax, e-mail) dei rappresentanti delle parti;
- indicare il tipo e il motivo degli atti istruttori richiesti; conviene descrivere in maniera sufficientemente dettagliata le modalità degli atti previsti, in modo che l'autorizzazione copra tutti gli atti previsti. Nella misura del possibile dovranno figurare nella richiesta i nomi e gli indirizzi di tutte le persone che desiderano partecipare agli atti di procedura.
- indicare il nome e l'indirizzo delle persone interessate dagli atti procedurali previsti;
- indicare il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che procederanno agli atti istruttori nel caso in cui si tratti di una domanda secondo l'articolo 17 CLA 70. Nell'ambito degli articoli 15 e 16 CLA 70, l'autorizzazione verrà rilasciata agli agenti consolari o diplomatici della rappresentanza interessata in generale;

III ASSUNZIONE DELLE PROVE

- proporre una data alla quale le parti desiderano procedere all'atto istruttorio. La richiesta dovrebbe essere deposta 2 mesi prima della data proposta.

Inoltre conviene allegare alla richiesta la decisione del tribunale straniero che nomina il commissario.

Viene raccomandato di richiedere, prima dell'invio della richiesta, l'approvazione scritta della persona interessata dalla richiesta dalla quale emerge che essa collabora spontaneamente, che è informata che non possono essere impiegate misure coercitive, che non può essere obbligata a partecipare o a comparire e che ha il diritto di avvalersi di un privilegio o dell'obbligo di rifiutarsi di deporre previsto sia dalla legge dello Stato richiesto sia da quella dello Stato richiedente (art. 21 CLA 70). In effetti, se in seguito emergesse che la persona interessata non intende cooperare, tutta la procedura sarà stata inutile, cagionando comunque dei costi (emolumenti).

Infine, la richiesta non deve necessariamente emanare dal tribunale straniero; essa può emanare da una parte o dal suo avvocato. La richiesta sarà allora accompagnata da una procura della parte o da un'autorizzazione del tribunale straniero. In ogni caso, come già indicato, deve essere allegata alla richiesta la decisione del tribunale straniero che nomina il commissario.

Il DFGP deve notificare le sue decisioni d'autorizzazione. Per procedere alle notificazioni entro brevi termini, conviene eleggere domicilio in Svizzera. In mancanza d'elezione di domicilio in Svizzera, le decisioni dovranno essere notificate per le vie dell'assistenza giudiziaria, ciò che rallenta la procedura.

1.2.4 Richieste svizzere indirizzate all'estero o ottenimento di prove da parte di agenti diplomatici o consolari svizzeri

L'UFG rinvia alle dichiarazioni formulate dagli Stati contraenti in merito alla CLA 70. Per le condizioni e le garanzie procedurali di cui all'articolo 21 CLA 70, si rimanda al punto III.C.1.2.2, pag. 28

In maniera generale, se lo Stato di residenza lo permette, le rappresentanze svizzere (gli agenti diplomatici o consolari svizzeri) potranno procedere a degli atti istruttori in materia civile o commerciale nei confronti di cittadini svizzeri come pure nei confronti di altri cittadini rappresentati da esse (art. 15 CLA 70).

A meno che lo Stato di residenza non abbia fatto una dichiarazione generale, autorizzando l'esecuzione di atti istruttori in materia civile o commerciale da parte di una rappresentanza svizzera nei confronti dei suoi cittadini o di cittadini di Stati terzi (art. 16 CLA 70), si potrà procedere a tali atti solamente con l'autorizzazione delle autorità competenti di questo Stato.

L'UFG è a disposizione per fornire assistenza e informazioni in merito alle procedure specifiche dei singoli Paesi. Si consiglia di contattare per tempo l'UFG per garantire il coordinamento con le rappresentanze svizzere e la loro istruzione.

2. CLA 54

2.1 *Rinvio*

Il capitolo II della CLA 54 è servito come base per il capitolo I della CLA 70. Di seguito sono illustrate soltanto le differenze tra le due convenzioni, per il resto rinviamo a quanto già menzionato sotto III.C.1.1.1 a 1.1.4, pag. 23 segg.

Il capitolo II CLA 70 è nuovo. Non vi è alcun capitolo corrispondente nella CLA 54. Per l'assunzione delle prove da parte di privati o di agenti diplomatici o consolari nell'ambito della CLA 54, cfr. III.C.2.7, pag. 32.

2.2 *Forma e contenuto*

Come per la CLA 70, nessun modulo è previsto dalla CLA 54. Inoltre, la CLA 54 non indica quali informazioni debbano figurare nella richiesta. Raccomandiamo di prendere spunto dal [modello](#) proposto sul nostro sito Internet o di ispirarsi dal [modello proposto nell'ambito della CLA 70](#); cfr. anche "Manuel Pratique CLA 70", pag. 69 seg.).

2.3 *Lingue e traduzione*

Per principio, le domande di assistenza giudiziaria sono redatte nella lingua dell'autorità richiesta (del tribunale richiesto) o corredate di una traduzione certificata conforme³² in questa lingua (art. 10 CLA 54). Salvo accordi bilaterali contrari (cfr. I.A.2, pag. 3), le richieste provenienti dall'estero devono quindi essere redatte in una lingua ufficiale svizzera in funzione del luogo dove la richiesta sarà eseguita. Contrariamente all'articolo 4 capoverso 3 CLA 70, l'articolo 10 CLA 54 non invita gli Stati che hanno più lingue ufficiali a far conoscere, mediante dichiarazione, la lingua nella quale la commissione rogatoria deve essere redatta o tradotta. Quindi la Svizzera non ha fatto nessuna dichiarazione a proposito, ciò che talvolta a come conseguenza che le richieste estere sono sì formulate in una lingua ufficiale svizzera, ma non in quella del luogo di esecuzione. In tali casi l'UFG raccomanda di accettare, nella misura del possibile, le richieste e di invitare l'autorità richiedente di redigere in futuro le sue richieste nella lingua ufficiale del luogo d'esecuzione. Nel caso di richieste svizzere indirizzate all'estero rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

2.4 *Diritto applicabile*

In base all'articolo 14 capoverso 1 CLA 54 le autorità richieste applicano il loro diritto interno. Se è richiesta l'applicazione del diritto dello Stato richiedente, questa può essere rifiutata soltanto se la forma di esecuzione contravviene al diritto dello Stato richiesto.

2.5 *Motivi di rifiuto*

La CLA 54 prevede gli stessi motivi di rifiuto della CLA 70 (cfr. III.C.1.1.4e, pag. 25).

³² Si intende la certificazione della completezza e correttezza della traduzione.

2.6 Costi

Per principio, le domande di assistenza giudiziaria vanno eseguite a titolo gratuito. Tuttavia, diversamente da quanto previsto dalla CLA 70, si possono imputare le indennità pagate ai testimoni e i costi per la convocazione di un testimone. Inoltre, come nell'ambito della CLA 70, è possibile chiedere il rimborso delle indennità pagate ai periti e delle spese cagionate dall'applicazione del diritto straniero nell'ambito dell'esecuzione (art. 16 cpv. 2 CLA 54; per l'Austria vedasi però l'accordo complementare del 26 agosto 1968; [RS 0.274.181.631](#), art. 7 cpv. 2).

2.7 Assunzione delle prove direttamente tramite le parti in Svizzera o le rappresentanze diplomatiche o consolari nell'ambito della CLA 54

2.7.1 Atti compiuti dalle parti in Svizzera

L'assunzione delle prove da parte di un commissario rappresenta una delle innovazioni fondamentali della CLA 70. La CLA 54 non l'ammette. In questo caso vale tuttora l'articolo 271 CP³³.

L'autorizzazione di cui all'articolo 271 CP è rilasciata in modo restrittivo. Un'autorizzazione è quindi rilasciata unicamente nei casi in cui l'assistenza giudiziaria sarebbe teoricamente ammessa (ossia non devono esistere motivi di rifiuto) e quando risulta praticamente impossibile, se non addirittura assurdo, affidare alle autorità pubbliche svizzere, tramite l'assistenza giudiziaria, l'assunzione delle prove (cfr. GAAC 1997 [61/82], pag. 789 seg.)³⁴.

2.7.2 Atti di agenti diplomatici o consolari

L'articolo 15 CLA 54 autorizza le autorità richiedenti straniere di far eseguire direttamente la domanda dai loro agenti diplomatici o consolari nello Stato richiesto se tale procedura è espressamente menzionata in un accordo tra i due Stati interessati o se lo Stato sul territorio del quale viene eseguita la commissione rogatoria non vi si oppone. La Svizzera non ha concluso simili accordi e non tollera, in generale, l'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari stranieri sul suo territorio (GAAC 1968-1969 [34/15], pag. 31).

Nei Paesi nei quali spetta alle parti procedere agli atti procedurali, le ambasciate e i consolati svizzeri – con l'assenso dello Stato ospite – possono invitare i propri cittadini o i cittadini stranieri a recarsi alla sede della rappresentanza per interrogarli, o recarsi dagli interessati per procedere a tali interrogatori. Gli agenti diplomatici o consolari svizzeri non possono in alcun caso far uso di misure coercitive.

3. Assunzione delle prove senza una base convenzionale

Se non esiste un accordo internazionale, le autorità svizzere applicano la CLA 54 alle richieste straniere e dalla Svizzera (art. 11a cpv. 4 LDIP; è da tener presente anche l'art. 11a cpv. 1 - 3 LDIP).

Le domande vanno di norma tradotte.

³³ Vedi anche I.B, pag. 6

³⁴ Ad esempio una domanda di sopralluogo da parte del tribunale.

III ASSUNZIONE DELLE PROVE

Per i costi in caso di richieste straniere si rimanda all'articolo 16 CLA 54. Se si tratta di richieste svizzere indirizzate all'estero, l'UFG – per gli Stati con i quali non esiste alcun accordo in materia – chiederà all'autorità svizzera di fornire una garanzia di rimborso nel caso in cui le spese venissero fatturate.

In assenza di usi o di accordi contrari, le richieste svizzere indirizzate all'estero dovranno seguire la via diplomatica (cfr. II.D.2.2, pag. 11). Per informazioni sui Paesi di destinazione, rinviamo alla [Guida all'assistenza giudiziaria](#).

L'assunzione delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari in Svizzera in genere non è tollerata (GAAC 1968-1969 [34/15], pag. 31; cfr. III.C.2.7.2, pag. 32).

Nei casi in cui non vi sia una base convenzionale, si richiede in genere la reciprocità delle condizioni, pertanto allo stesso modo non è consentito alle ambasciate e ai consolati svizzeri assumere prove nel Paese ospitante.

III.D. Questioni particolari

1. Audizione mediante videoconferenza

La circostanza che un'autorità straniera o avvocati stranieri procedano a un'audizione di testimoni o di parti³⁵ che si trovano fisicamente in Svizzera mediante videoconferenza, costituisce un atto di potere pubblico sul territorio svizzero. Una siffatta audizione è dunque sottoposta ad autorizzazione.

Nell'ambito della CLA 70 è possibile ipotizzare diverse fattispecie.

Innanzitutto, è possibile immaginare una partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle parti alle audizioni delle parti e/o di terzi effettuate da un giudice svizzero (art. 7 e 8 CLA 70). Una siffatta partecipazione è possibile alle medesime condizioni che se l'autorità e/o i rappresentanti delle parti sono fisicamente presenti in Svizzera (cfr. III.C.1.1.4d, pag. 25). In particolare il giudice svizzero resta responsabile della procedura; è l'unica persona autorizzata a ordinare misure coercitive.

E' pure ipotizzabile ricorrere a tecniche di videoconferenza nell'ambito del capitolo II della CLA 70. In tal caso l'autorizzazione va sottoposta alle medesime condizioni valide per i casi "classici" d'autorizzazione (cfr. III.C.1.2, pag. 27). Tuttavia, la circostanza che le parti non si trovino nei medesimi locali implica che sia prevista una procedura di identificazione.

I costi legati a un'audizione mediante videoconferenza possono essere posti a carico dello Stato richiedente (art. 9 cpv. 2, art. 14 cpv. 2 CLA 70).

Dal 2022 (inizialmente come eccezione durante la pandemia COVID-19 e come regola dal luglio 2024), il DFGP applica il capitolo II CLA 70 anche alle udienze in videoconferenza che si svolgono nell'ambito di un procedimento in uno Stato non

³⁵ A differenza dei casi nei quali è richiesta alle parti di rispondere per scritto a un questionario, un'audizione mediante videoconferenza è interattiva e, conseguentemente, il gioco delle domande e delle risposte va considerato nel suo insieme tenendo conto dei diversi luoghi ove si trovano le persone (cfr. Alexander R. Markus, Neue Entwicklungen bei der internationalen Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen, SZW 2002, pagg. 65 [78 s.], che tratta la problematica delle audizioni per videoconferenza e per telefono).

contraente. Le disposizioni in questione vengono qui applicate solo per analogia, sulla base dell'art. 271 cpv. 1 CP e dell'art. 31 cpv. 1 dell'Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OGAE; RS 172.010.1).

2. Audizione telefonica

Nel quadro della CLA 70, un'audizione telefonica è ipotizzabile alle medesime condizioni di una audizione mediante videoconferenza. Tuttavia, i problemi di identificazione delle parti si pongono in modo maggiore nell'ambito dell'audizione telefonica rispetto a quella mediante videoconferenza. Infine, nel caso di un'audizione telefonica, manca l'aspetto solenne di un'audizione ordinaria, che permette di preservare il testimone dall'avventatezza quando risponde alle domande che gli vengono poste.

CONTATTI

In caso di quesiti, potete rivolgervi:

- all'Ufficio federale di giustizia UFG, Settore Diritto internazionale privato, 3003 Berna, tel. : +41 58 463 88 64 ; fax : +41 58 462 78 64 ; e-mail: ipr@bj.admin.ch oppure
- all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale assistenza giudiziaria internazionale, 3003 Berna, tel. : +41 58 462 11 20 ; fax : +41 58 462 53 80; e-mail: irh@bj.admin.ch

Aggiornamenti del documento

1.07.2024: III.D.1: Ottenere prove video al di fuori dell'ambito di applicazione della CLA 70